

Azienda Gestione Servizi Paderno Dugnano S.r.l.



Modello di Organizzazione e Gestione

ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

approvato dal C.d.A. il 27 ottobre 2016

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	APPROVATO DA
Revisione 3.0	08.04.2020	Aggiornamenti legislativi	Amministratore Unico
Revisione 2.0	29.11.2017	Modifiche societarie	Amministratore Unico
Revisione 1.2	16.02.2017	Aggiornamenti legislativi	C.d.A.
Emissione	27.10.2016	Prima Emissione	C.d.A.

SOMMARIO

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001- IL QUADRO NORMATIVO	5
1.1. LA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ PER ILLECITI PENALI	5
1.2. TIPOLOGIE DI REATI CONTEMPLATI.....	7
1.3. SANZIONI APPLICABILI.....	12
1.4. L'ESONERO DI RESPONSABILITÀ SECONDO IL D.LGS. 231/01	13
2. IL MODELLO DI AGES S.R.L.	15
2.1. PRINCIPI BASE E FINALITÀ DEL MODELLO	15
2.2. ARTICOLAZIONE DEL MODELLO	18
2.3. APPROVAZIONE DEL MODELLO, SUOI AGGIORNAMENTI E MODIFICHE	19
2.4. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19
2.5. CODICE ETICO.....	20
2.6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	20
2.7. PROCEDURE AZIENDALI.....	21
2.8. SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI.....	22
2.9. FORMAZIONE E INFORMATIVA INTERNA ED ESTERNA	22
2.10. SISTEMA SANZIONATORIO	22
3. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25
3.1. FATTISPECIE DI REATO.....	25
3.2. AREE INTERESSATE	28
3.3. PROCESSI SENSIBILI	29
3.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	29
3.5. CONTROLLI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE.....	33
3.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	40
4. REATI SOCIETARI.....	41
4.1. FATTISPECIE DI REATO.....	41
4.2. AREE INTERESSATE	46
4.3. PROCESSI SENSIBILI	46
4.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	47
4.5. CONTROLLI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE.....	50
5. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	56
5.1. FATTISPECIE DI REATO.....	57
5.2. ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI	58
5.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	58
5.4. CONTROLLI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE – REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA	62
6. REATI AMBIENTALI.....	63
6.1. FATTISPECIE DI REATO.....	63
6.2. AREE INTERESSATE	68
6.3. PROCESSI SENSIBILI.....	68
6.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	69
6.5. CONTROLLI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE.....	69
7. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	72
7.1. FATTISPECIE DI REATO.....	72
7.2. ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI	76

7.3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	77
7.4.	PRINCIPI DI CONTROLLO E PRESCRIZIONI SPECIFICHE	78
8.	REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI E REATI CONTRO LA PERSONA.....	80
8.1.	FATTISPECIE DI REATO.....	80
8.2.	AREE INTERESSATE	87
8.3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	87
8.4.	CONTROLLI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE.....	88
9.	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	89
9.1.	FATTISPECIE DI REATO.....	89
9.2.	AREE INTERESSATE	94
9.3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	94
9.4.	CONTROLLI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE.....	95
10.	ALLEGATO A - CODICE ETICO	97
11.	ALLEGATO B - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	105
12.	ALLEGATO C - SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI	111
13.	ALLEGATO D - SISTEMA SANZIONATORIO	118
14.	ALLEGATO E - REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	121
15.	ALLEGATO F - MODULO DI SEGNALAZIONE ALL'O.D.V.	123

Parte Generale

1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001- il quadro normativo

1.1. *La responsabilità delle Società per illeciti penali*

La Convenzione di Bruxelles, elaborata in base all'art. K.3 del trattato sull'Unione europea, adottata con atto del Consiglio il 26 luglio 1995, prevede che gli Stati membri dell'Unione Europea prendano le misure necessarie affinché i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che eserciti il potere di decisione o di controllo in seno ad un'impresa, possano essere dichiarati penalmente responsabili per gli atti fraudolenti che ledano gli interessi finanziari delle Comunità europee commessi da persona soggetta alla loro autorità per conto dell'impresa.

Similarmente, la Convenzione di Bruxelles adottata con Atto del Consiglio del 26 maggio 1997 sulla base dell'art. K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea prevede che ciascuno Stato membro prenda le misure necessarie per consentire che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che eserciti poteri decisionali o di controllo in seno ad un'impresa sia chiamato a rispondere penalmente, secondo i principi stabiliti dal diritto nazionale, per gli atti di corruzione attiva nei confronti dei funzionari, commessi da persona soggetta alla loro autorità e per conto dell'impresa.

La Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali impone alle parti contraenti di prevedere una responsabilità delle persone giuridiche per tali fatti di corruzione e prevede l'obbligo di imporre sanzioni non penali efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le sanzioni pecuniarie, nei confronti delle persone giuridiche ove i rispettivi ordinamenti degli Stati parti non prevedano la responsabilità penale delle persone giuridiche.

In ottemperanza agli obblighi internazionali di cui sopra, il Governo italiano, in data 8 giugno 2001 ha emanato il D.lgs. n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300"), entrato in vigore il 4 luglio dello stesso anno (in seguito il "Decreto"), che ha introdotto per la prima volta in

Italia la responsabilità degli enti per alcuni reati tassativamente determinati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto reato, salvo che quest'ultima abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Tuttavia, in base a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto, l'ente non risponde se prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lett. b).

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (c.d. "T.U. sulla sicurezza"), come riformato dal Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, prevede all'art. 16 (Delega di funzioni) che in caso di delega di funzioni da parte del datore di lavoro, non sia escluso l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Detto obbligo si presume tuttavia assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo ex D.lgs. 231/2001. L'art. 30 del T.U. sicurezza prevede che Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g. all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale, in base all'art. 30 del T.U. sulla sicurezza, deve prevedere altresì idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra e in ogni caso deve prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

1.2. Tipologie di reati contemplati

Le tipologie di reati contemplate dal Decreto sono:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), e in particolare:
 - a. indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);

-
- b. truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, c. 2, n. 1 c.p.);
 - c. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
 - d. frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
 - e. corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
 - f. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - g. corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
 - h. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - i. concussione (art. 317 c.p.);
 - j. malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
 - k. corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - l. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-*bis* c.p.).
- 2 In virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", i reati dell'art. 25-bis del Decreto, ovvero:
- a. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - b. alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - c. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - d. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - e. falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - f. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - g. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - h. uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- In seguito, con il D.lgs. 125/2016 sono state introdotte altre fattispecie di reati relativi alla contraffazione di brevetti e prodotti con segni falsi.

- 3 Successivamente, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, recante la "Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le Società commerciali, a norma dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366", i c.d. "reati societari" così come configurati dall'art. 3 del citato D.lgs. 61/2002 e dall'art. 25-ter del Decreto, sono stati introdotti i reati di:
- a. false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - b. false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
 - c. falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
 - d. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624 c.c.);
 - e. impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - f. indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - g. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - h. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
 - i. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - j. formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - k. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - l. illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - m. aggio (art. 2637 c.c.);
 - n. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- 4 In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", sono introdotti all'art. 25-quater i cosiddetti reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali.
- 5 La Legge 9 gennaio 2006, n.7, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", introduce i suddetti reati all'art. 24-quater.1.

- 6 Inoltre, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore della Legge 228/2003 “Misure contro la tratta delle persone”, è stato inserito nel Decreto l’art. 25-quinquies, che estende il regime della responsabilità amministrativa dell’ente anche in relazione alla commissione dei delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del Codice penale.
- 7 In seguito all’entrata in vigore della legge n. 62 del 18 aprile 2005, sono stati introdotti nel decreto all’art. 25-sexies i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Pertanto, la commissione dei predetti fatti illeciti potrà comportare l’irrogazione delle sanzioni citate. L’articolo è stato successivamente modificato dal D.lgs. 107/2018, che adegua la disciplina italiana al Regolamento UE n.596/2014.
- 8 Con la L. n. 146 del 16 marzo 2006 sono stati introdotti i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, finalizzata al contrabbando di tabacchi e stupefacenti, riciclaggio, impiego di danaro di provenienza illecita, immigrazione clandestina e favoreggiamento della stessa, induzione a rendere o a non rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, favoreggiamento personale. I cosiddetti reati transazionali costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se commessi in modalità transazionale.
- 9 Con la legge n. 123 del 3 agosto 2007 e del D.lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono stati introdotti nell’art. 25-septies i reati di omicidio e lesioni colpose (artt. 589/590 del Codice penale). L’articolo è stato in seguito modificato dalla Legge n. 3/2018.
- 10 Con il D.lgs. n. 231/07, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, sono stati inseriti i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio (art. 25-octies).
- 11 Con l’entrata in vigore della Legge 48 del 18 marzo 2008 con l’art. 24-bis sono stati introdotti i reati in campo informatico (falsità di documenti informatici, accessi abusivi ai sistemi informatici, intercettazione di informazioni di natura informatica, ecc.). L’articolo è stato in seguito modificato dai D.lgs. n. 7 e 8 del 2019 e dal D.L. n. 105 del 2019.

- 12 La Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", introduce i delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies).
- 13 La Legge 3 agosto 2009, n. 116, introduce i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria con l'art. 25-decies.
- 14 A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 121 del 16/08/2011 sono introdotti i reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/01). L'articolo è stato più volte modificato dalla Legge n. 68/2015 e dal D.lgs. 21/2018.
- 15 Il D.lgs. n. 109 del 16.07.2012 prevede il reato per il Datore di Lavoro che occupa lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno oppure con permesso scaduto, revocato o annullato (art. 25-duodecies). Il suddetto articolo è stato successivamente modificato dalla Legge 161/2017.
- 16 Reato di Associazione, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 6 giugno 2013, in cui una società veniva indagata ex art. 24-ter del D.lgs. n. 231/2001, per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture false (artt. 2 e 8 del D.lgs. n. 74/2000).
- 17 La Legge n. 94/2009 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ha introdotto con l'art. 24-ter, i delitti di criminalità organizzata. L'articolo è stato successivamente modificato dalla Legge 69/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".
- 18 Il Decreto Legislativo 36/2018 recante "*Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'art. 1, c. 16, lett. a) e b) e c). 17 della legge 103/2017*", ha apportato delle modifiche riducendo il numero delle circostanze aggravanti al sussistere delle quali il reato diviene procedibile d'ufficio per taluni reati di modesta entità.
- 19 La Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e la Legge n. 3/2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in

materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” modificano l’art. 25, “Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione”.

- 20 Il D.lgs. 107/2018 recante “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE e 2004/72/CE”, adegua la normativa italiana e introduce l’art. 187-quinquies del “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)”.
- 21 Legge 20 novembre 2017, n. 167, poi modificata dal D.lgs. 21/2018, introduce il reato di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies).
- 22 Legge n. 39/2019, introduce il reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies).
- 23 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 e Legge 19 dicembre 2019, n. 157 recanti “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, introducono tra le fattispecie di reato i reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).

1.3. Sanzioni applicabili

Le sanzioni amministrative previsti dal D.lgs. 231/01 sono:

- a. sanzioni pecuniarie;
- b. sanzioni interdittive;
- c. confisca di beni;
- d. pubblicazione della sentenza.

Per l’illecito amministrativo da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. Il giudice determina la sanzione pecuniaria tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della Società, nonché dell’attività svolta da questa per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso:

- a. l’autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la Società non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato vantaggio minimo;

- b. la Società abbia adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a. la Società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. in caso di reiterazione degli illeciti.

In particolare, le principali sanzioni interdittive, applicabili a tutti i reati, ad eccezione di quelli degli artt. 25-*sexies*, 25-*decies* e 25-*quinquiesdecies* del Decreto, concernono:

- a. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b. il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- c. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e. l'interdizione dall'esercizio delle attività.

Nei confronti della Società è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti della Società viene applicata una sanzione interdittiva.

1.4. L'esonero di responsabilità secondo il D.lgs. 231/01

La legge (artt. 6 e 7 D.lgs. 231/2001) prevede che la Società sia esonerata da responsabilità ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati considerati, fermo restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

L'adozione dei modelli non è obbligatoria, ma costituisce presupposto necessario perché possa sussistere l'esonero della Società da responsabilità.

In aggiunta ai modelli, la Società ha istituito un Organo di Controllo e Vigilanza (O.d.V.) con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo

Nel caso in cui invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

Infine, occorre che, ai fini dell'addebito della responsabilità dell'Ente, che il reato sia commesso a vantaggio o nell'interesse dell'Ente.

2. Il Modello di AGES S.r.l.

2.1. *Principi base e finalità del Modello*

L'Azienda Gestione Servizi Paderno Dugnano S.r.l. o AGES S.r.l. (di seguito AGES) opera nel settore dei pubblici servizi, in un contesto con riflessi istituzionali, economici, sociali e normativi in continua e rapida evoluzione.

In particolare, oggi AGES effettua:

- la gestione del servizio Farmacie di proprietà comunale nel territorio di Paderno Dugnano; 4 farmacie, che impiegano complessivamente 14 dipendenti, direttori di farmacia, collaboratori di farmacia e coadiutori. Le farmacie sono situate in: via Italia 94, via Monte Sabotino 28, via Roma 45, e S.S. Giovi località Serviane c/o Centro Commerciale Carrefour.
- Il servizio di refezione mense scolastiche per le scuole del comune di Paderno Dugnano (17 scuole).
- la gestione delle soste a pagamento di tutta la superficie comunale e del posteggio sotterraneo situato in via Pogliani 44.
- Gestione del distributore automatico di acqua potabile (casetta dell'acqua).
- Altri servizi minori (lampade votive).

Dai settori di business e dalle attività sopra descritte emerge che esistono contatti di AGES con pubbliche amministrazioni e con Società a partecipazione pubblica, con conseguente astratta possibilità, da parte degli esponenti aziendali, di commissione di reati contro la P.A.

Inoltre, sussiste la possibilità astratta di commissione di alcuni reati societari previsti dal Decreto in quanto l'ambito di applicazione della maggior parte di tali reati prescinde dall'attività e dal settore in cui l'azienda opera, ed attiene più propriamente alle regole del diritto societario applicabili a tutte le Società.

Pertanto, la consapevolezza di operare in un mercato particolare, caratterizzato da una rigorosa e restrittiva legislazione, ha indotto la Società a definire un'articolata serie di protocolli che intende assumere come impegno sia verso l'interno che verso l'esterno. In tal senso AGES, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed

immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito "Modello").

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un'opportunità di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di AGES affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e trasparenti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto stesso.

Lo scopo del Modello è, quindi, la predisposizione di un sistema strutturato, organico e coerente, costituito da:

- assetti organizzativi e relazioni tra le diverse funzioni aziendali;
- corpus delle procedure e istruzioni operative esistenti in azienda;
- attività di controllo (preventive ed ex post);

che abbia come obiettivo la prevenzione della commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, il Modello si propone le seguenti finalità:

- illustrare i principi in base ai quali AGES ha impostato un sistema organizzativo e procedurale che, nel perseguire gli obiettivi esplicitati nel Decreto, garantisca il necessario supporto alle esigenze di operatività, snellezza e rapidità della Società e assicuri un sempre più efficace servizio al cliente;
- sviluppare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di AGES (Organi Sociali, dipendenti e collaboratori, partner) nelle funzioni aziendali con attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società. Pertanto, i principi contenuti nel Modello sono volti a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, di commettere un illecito;

- censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da AGES in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio o l'illecito fosse commesso nel suo interesse) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui AGES intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- la mappatura delle aree di attività a rischio della Società (ovvero dei Processi Sensibili), nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- la rilevazione, con riferimento alle aree di attività a rischio, delle procedure aziendali esistenti, la verifica della completezza e dell'idonea formalizzazione delle stesse, ovvero della necessità di una loro integrazione e, in generale, la coerenza della normativa interna con i principi della separazione delle funzioni, della definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate e con i principi specificati nel presente Modello;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di AGES del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad un'informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli, e comunque ogniqualvolta si verificassero particolari e urgenti necessità non pianificate;
- la verifica in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;

- la vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- il costante aggiornamento della mappatura delle aree a rischio (processi sensibili) e del Modello in generale, in relazione all'evoluzione o al mutamento delle esigenze, della struttura aziendale e della normativa vigente;
- la modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- un adeguato sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione del Modello.

2.2. Articolazione del Modello

Il Modello di Organizzazione e Gestione predisposto dalla Società si fonda su:

- a. predisposizione di un Codice Etico, che fissa le linee di comportamento generali;
- b. definizione di una struttura organizzativa, che miri a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti (prevedendo per quanto possibile una chiara segregazione delle funzioni) e a controllare la correttezza dei comportamenti;
- c. articolazione di un sistema delle deleghe e dei poteri aziendali, coerente con le responsabilità assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- d. applicazione di sanzioni disciplinari in caso di comportamenti che violino le regole di condotta stabilite dalla Società;
- e. individuazione e documentazione dei processi sensibili e dei relativi rischi di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione e adozione di strumenti per mitigarli;
- f. individuazione e documentazione dei processi sensibili e dei relativi rischi di commissione di reati societari e adozione di strumenti per minimizzarli;
- g. utilizzo di procedure aziendali formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative per assumere ed attuare decisioni nei settori "sensibili";
- h. attuazione di un piano di formazione del personale, in particolare quello operante in aree sensibili, e di informazione di tutti gli altri soggetti interessati (fornitori, consulenti, partner, ecc.);

- i. attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e sul corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

2.3. *Approvazione del Modello, suoi aggiornamenti e modifiche*

La documentazione relativa al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01 si compone delle seguenti parti:

- a. "Parte Generale";
- b. "Parte Speciale";
- c. "ALLEGATO A - Codice Etico";
- d. "ALLEGATO B - La Struttura Organizzativa";
- e. "ALLEGATO C - Sistema delle Deleghe e dei Poteri";
- f. "ALLEGATO D - Sistema Sanzionatorio";
- g. "ALLEGATO E - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza";
- h. "ALLEGATO F - Modulo di segnalazione all'O.d.V."

Poiché il Modello, in conformità all'art. 6, c. 1, lett. a) del Decreto, deve essere un "atto di emanazione dell'organo dirigente", è approvato dall'Amministratore Unico (in precedenza del Consiglio di Amministrazione). Spetta all'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti intervenuti. A tal proposito si precisa che nel caso in cui dovessero rendersi necessarie modifiche ed integrazioni che abbiano carattere sostanziale, tali modifiche dovranno essere rimesse all'approvazione dell'Organo amministrativo.

2.4. *Organismo di Vigilanza*

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lett. b), del Decreto, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento sia affidato ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato Organismo di Vigilanza, la Società ha provveduto all'identificazione di tale Organismo nella persona del Dott. Enrico Taglione.

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di verificare tutti i procedimenti aziendali.

Nell'esercizio dell'attività ispettiva e di controllo l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere di visionare atti, documenti, acquisire dati contenuti anche su supporto elettronico ed eseguire tutto quanto è necessario all'espletamento della propria attività.

Esso potrà, inoltre, procedere a richiedere informazioni orali a tutti i dipendenti di ogni ordine e grado della società, ivi compresi l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza sarà obbligato a mantenere il segreto sulle informazioni, documenti e dati raccolti, fatto salvo l'obbligo di comunicazione previsto dal codice di procedura penale, dalla normativa sulla tutela dei dati (privacy), da ogni altra disposizione di legge applicabile e dal presente Codice Etico con annesso Modello di Organizzazione.

Per dettagli si rimanda all'**ALLEGATO E - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**.

2.5. Codice etico

Il Codice Etico è il documento elaborato e adottato in via autonoma dalla Società per comunicare a tutti i soggetti interessati i principi di deontologia aziendale, gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali cui la Società intende uniformarsi. Se ne pretende il rispetto da parte di tutti coloro che operano nella Società e che con essa intrattengono relazioni contrattuali.

Il Codice Etico di AGES, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e Gestione, è riportato nell'**ALLEGATO A - Codice Etico**.

2.6. Struttura organizzativa

La Struttura Organizzativa della Società, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e Gestione di AGES, è riportata nell'**ALLEGATO B - La Struttura Organizzativa** e rappresenta la mappa delle aree della Società.

La struttura organizzativa, di cui all'allegato organigramma, è così composta:

- 12 Unità addette al servizio farmacie
- 4 Unità area amministrativa (3 impiegati + 1 dirigente amministrativo)
- Amministratore Unico
- Responsabile dell'Organismo di Vigilanza
- Collegio sindacale

AGES è una società unipersonale del Comune di Paderno Dugnano. Su tutti i documenti della Società deve essere riportata la dicitura “Società unipersonale del Comune di Paderno Dugnano”.

2.7. Procedure aziendali

La Società si è dotata di una struttura di procedure formalizzate che disciplinano le principali attività aziendali, messe a disposizione di coloro che lavorano e collaborano con l'azienda.

Per ogni procedura è stata chiaramente identificata la funzione responsabile sia della sua redazione che delle eventuali revisioni.

Una volta approvata la procedura deve essere visionata dall'Organismo di Vigilanza affinché ne possa valutare la coerenza con quanto disciplinato dal Modello di Organizzazione e gestione.

Allo stato attuale risultano approvate e osservate le seguenti procedure interne:

- Regolamento per l'assunzione del Personale (delibera del C.d.A. 0403 del 19/11/2012 modificato con delibera di C.d.A. 0302 dell'8/06/2016).
- Regolamento per l'accesso agli atti (delibera del C.d.A. del 28/07/2014).
- Regolamento per la gestione dei parcheggi sotterranei (regolamento interno).
- Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, di servizi e di lavori (Determina n. 008/2018 dell'A.U.), che sostituisce il precedente (Delibera C.d.A. 0303 del 28/07/2014), riesaminato alla luce delle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo codice degli appalti pubblici).
- Regolamento per le aree di sosta a pagamento (verbale consiglio comunale n.10 del 29/03/2013).

Per quanto riguarda l'attività di gestione del servizio farmacie (prevalente) la stessa viene svolta nel rispetto del “Codice Deontologico del Farmacista” che è, per così dire, la “carta dei doveri” del farmacista. Si tratta di un documento ufficiale che viene periodicamente rivisto e aggiornato in base ai cambiamenti sociali, legislativi e sanitari nei quali la professione farmaceutica è coinvolta. L'attuale Codice deontologico del Farmacista è stato approvato dal Consiglio Nazionale il 07/05/2018.

L'appartenenza dei direttori delle quattro farmacie a questa categoria comporta automaticamente l'adozione delle norme di comportamento ivi descritte.

2.8. Sistema delle deleghe e dei poteri

Il Sistema delle Deleghe e dei Poteri della Società, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e Gestione della Società, è riportato nell'ALLEGATO C - **Sistema delle Deleghe e dei Poteri**.

Il principio cui la Società ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.

2.9. Formazione e informativa interna ed esterna

Il presente Modello di Organizzazione, ed annesso Codice Etico, saranno portati a conoscenza di tutti i dipendenti, dei membri degli organi di amministrazione, di quelli del Collegio Sindacale, dei collaboratori esterni, dei terzi con i quali la società entra in relazione di affari, ovvero con i quali partecipa a gare di appalto, attraverso le modalità aziendali ritenute più idonee.

Copia dei documenti è anche affissa nella bacheca dedicata alle circolari interne e potrà essere inserito in allegato ai contratti stipulati fra la società e i terzi.

Al fine di ottenere un'effettiva formazione per prevenire la commissione di fatti di reato, l'Organismo di Vigilanza terrà dei seminari interni in giorni ed orari previamente comunicati a ciascun soggetto interessato dalla normativa di cui al Decreto 231/01.

Di recente, in occasione del corso di formazione obbligatorio sulla sicurezza, l'O.d.V. ha svolto un corso di approfondimento sul D.lgs. 231/2001, sul Modello 231 e sul Codice Etico di AGES per tutti i dipendenti.

2.10. Sistema sanzionatorio

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'art. 6, c. 2, lett. e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono

assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, la Società si avvale di un sistema sanzionatorio (di seguito il “Sistema Sanzionatorio”) che:

- a. è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;
- b. individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili.
- c. individua il soggetto preposto a vigilare sull’osservanza, applicazione ed aggiornamento del Sistema Sanzionatorio;
- d. introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

La Società ha redatto ed applicato il Sistema Sanzionatorio conformemente ai principi di cui sopra, il quale forma parte integrante e sostanziale del Modello come **ALLEGATO D - Sistema Sanzionatorio**.

Parte Speciale

3. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

3.1. *Fattispecie di reato*

Di seguito è presentata una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01 ritenuti rilevanti per AGES.

3.1.1. *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano successivamente destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

3.1.2. *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

3.1.3. *Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

3.1.4. *Corruzione per atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale accetti la promessa di ricevere o riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare o per aver compiuto, omesso o ritardato, atti del proprio ufficio o atti contrari al proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). Si rammenta che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio a cagione di uno stato di timore o di una pressione psicologica.

3.1.5. *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro pubblico ufficiale).

3.1.6. *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)*

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce chiunque a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

3.1.7. *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui all'art. 319 c.p. anche all'incaricato di un pubblico servizio, nonché le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. alla persona incaricata di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Giova rilevare che la nozione di pubblico servizio abbraccia quelle attività pubbliche che, pur essendo scevre da potestà di imperio e di certificazione documentale, hanno tuttavia connotazioni di sussidiarietà e di complementarietà rispetto a quelle del pubblico ufficiale.

Occorre inoltre tener presente che soggetti del reato possono essere anche gli stranieri che sono considerati pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio secondo la legge italiana.

3.1.8. Pene per il corruttore (art. 321)

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni precedenti, anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

3.1.9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale non accetti l'offerta illecitamente avanzatagli.

3.1.10. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma c.p. ai soggetti specificati nell'art. 322-bis c.p. stesso.

3.1.11. Delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, sfruttando e/o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Ai fini del legislatore non si ha differenza tra l'effettiva esistenza di relazioni tra il mediatore e il pubblico ufficiale e il millantato credito.

3.1.12. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, c. 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di procurare per sé od altri un ingiusto profitto, siano realizzati degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e, conseguentemente, da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica

Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

3.1.13. *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia realizzata per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si realizzino artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

3.1.14. *Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto con altrui danno.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo di finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

3.2. *Aree interessate*

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da organi sociali, dirigenti, e liquidatori ("soggetti apicali") di AGES, nonché da dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nei processi sensibili di seguito specificati, qui di seguito tutti denominati "destinatari".

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta nell'ambito dei Processi Sensibili, per impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. A tal fine, tutti i destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Per questo motivo sono stati individuati:

- a. le aree e/o i Processi Sensibili a rischio di reato;
- b. i principi di riferimento che devono essere osservati nei Processi Sensibili ai fini della corretta applicazione del Modello;

- c. i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica sulla corretta gestione dei Processi Sensibili da parte dei responsabili delle funzioni aziendali nelle quali detti processi siano individuati;
- d. i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica sul funzionamento, rispetto e aggiornamento del Modello;

Il sistema dei principi etici generali di AGES è espresso in un documento, denominato Codice Etico, che è stato adottato con delibera dell'Amministratore Unico della Società, e che costituisce parte integrante del presente Modello.

3.3. *Processi Sensibili*

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. nonché lo svolgimento da parte della Società di attività: *i)* qualificabili come pubblica funzione o pubblico servizio, ovvero *ii)* in qualità di organismo pubblico.

In ragione di ciò, avuto riguardo alla struttura aziendale di AGES, i processi ritenuti potenzialmente a rischio ("Processi Sensibili") sono individuati come segue:

- Indizione di procedure ad evidenza pubblica in nome e per conto della PA da parte di AGES in Italia e all'estero;
- gestione dei rapporti con la P.A. in merito a comunicazioni, dichiarazioni ed accertamenti o ispezioni;
- approvvigionamenti di beni e servizi;
- gestione del contenzioso giudiziale;
- gestione spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni;
- selezione del personale e sistema premiante;

Nell'ambito dei suddetti Processi Sensibili, costituiscono situazioni di particolare attenzione lo svolgimento di attività in aree geografiche nelle quali non risultino garantite adeguate condizioni di trasparenza o di liceità, ovvero in associazione con Partner (joint venture, anche in forma di ATI, consorzi, ecc.), ovvero avvalendosi dell'assistenza di consulenti o rappresentanti esterni.

3.4. *Principi generali di comportamento*

Gli Organi Sociali e i loro componenti, i dipendenti, i collaboratori e i partner di AGES (in forza di norme interne e o apposite clausole contrattuali) sono tenuti alla:

-
- a. stretta osservanza di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelli che comportano contatti e rapporti con la P.A. ed alle attività assimilabili allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
 - b. instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
 - c. instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi in tutte le attività in cui gli esponenti aziendali siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Conseguentemente, è fatto espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di:

- a. realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25 e seguenti del Decreto);
- b. realizzare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti in quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c. violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nel presente Modello.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- a. effettuare elargizioni in denaro a esponenti della P.A. italiani o esteri;
- b. distribuire omaggi e regali, o aderire a richieste di contributi e sponsorizzazioni, al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali (vale a dire ogni forma di elargizione eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio, regalo, contributo o sponsorizzazione ad esponenti della P.A. italiani ed esteri, o a loro parenti e affini, anche in quei paesi in cui rappresenti una prassi diffusa, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o sia rivolta ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Le elargizioni consentite si devono sempre caratterizzare per l'esiguità del loro valore, o perché volte a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale o

l'immagine della Società. Le predette elargizioni devono essere regolate da apposita procedura e documentate in modo idoneo, per consentire all'O.d.V. di effettuare verifiche al riguardo;

- c. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d. effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo (inclusi i rimborsi spese) in favore dell'Amministratore Unico che non trovino adeguata giustificazione;
- e. riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- f. ricevere o sollecitare, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio *i*) somme o offerte di denaro, ovvero *ii*) omaggi, regali o vantaggi di altra natura che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali. Chiunque riceva *i*) somme o offerte di denaro è tenuto a rifiutarle, nonché a darne prontamente comunicazione alla propria posizione immediatamente superiore ed all'O.d.V., per l'avvio delle azioni conseguenti; *ii*) omaggi, regali o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a informare prontamente la propria posizione immediatamente superiore e/o l'O.d.V., affinché quest'ultimo ne effettui una valutazione e, se del caso, provveda a far notificare a chi ha effettuato tali elargizioni la politica di AGES in materia;
- g. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o più in generale tali da indurre in errore e/o arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico;
- h. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di contributi o finanziamenti, sovvenzioni, o qualunque altro tipo di erogazione per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- i. alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, traendone un ingiusto profitto in danno della P.A.

In considerazione di quanto sopra:

1. AGES non inizierà o proseguirà alcun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori o partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nei Paesi in cui la Società opera;
2. i rapporti nei confronti della P.A. ed i rapporti instaurati con i terzi in cui gli esponenti aziendali siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni Processo Sensibile;
3. ciascun'attività del Processo Sensibile deve essere svolta sulla base di quanto previsto dalle procedure aziendali, che prevedono un adeguato supporto documentale e che consentono di procedere a controlli in merito alle caratteristiche delle singole attività, alla fase decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
4. gli eventuali accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto, evidenziando tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento ai rapporti tra Partner relativi alle modalità di assunzione delle decisioni ed ai poteri di rappresentanza verso l'esterno, nonché alle condizioni economiche concordate; relativamente all'individuazione dei Partner, gli stessi devono essere proposti, verificati e approvati sulla base di idonei requisiti soggettivi ed oggettivi e dei principi di segregazione delle funzioni interessate;
5. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto;
6. i pagamenti in contanti possono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente;
7. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere redatto apposito rendiconto;
8. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività sopra descritte devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati, e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità.

3.5. Controlli e prescrizioni specifiche

3.5.1. Nomina del Responsabile Interno per i Processi Sensibili

Ogni operazione rientrante nei Processi Sensibili deve essere gestita in maniera organica e di essa occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile Interno per i Processi Sensibili:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile del Processo;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la P.A. nell'ambito dei procedimenti da espletare;
- è responsabile nel caso di attività in cui gli esponenti aziendali siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nelle aree a rischio di propria competenza.

Qualora non fosse possibile individuare dei responsabili interni per i singoli processi il ruolo è assunto dal Direttore.

3.5.2. Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e di conservazione dei documenti

Le procedure e/o linee guida aziendali devono prevedere l'obbligo di documentazione delle principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli atti relativi.

In particolare, per le riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti per la Società, è previsto l'obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere, tra l'altro:

- l'identificazione dei partecipanti;
- luogo e data della riunione;
- oggetto dell'incontro;
- individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni correttive predisposte;
- decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse ed indicazione di eventuali opinioni dissenzienti e relative motivazioni.

3.5.3. *Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili*

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti precedentemente elencati, di seguito vengono indicati i principi di riferimento delle procedure aziendali specifiche che regolamentano i comportamenti nell'ambito dei Processi Sensibili.

3.5.4. *Indizione di procedure ad evidenza pubblica in nome e per conto della P.A. da parte di AGES in Italia e all'estero.*

Ove AGES sia incaricata di effettuare una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento e la gestione di lavori e servizi in nome e per conto della P.A. in Italia o all'estero, dovrà:

- agire nel rispetto delle leggi ordinarie e speciali che regolano l'attività in questione. In caso di attività svolta in nome e per conto di P.A. all'estero, ove non siano state emanate leggi in materia ovvero la vigente normativa non assicuri adeguate condizioni di trasparenza, dovranno comunque essere osservati i principi generali di comportamento enunciati nel precedente punto 3.4.
- ove le attività in esame vengano svolte sulla base di accordi di associazione (ad es. joint venture, ATI, consorzi), tali accordi devono essere definiti per iscritto, evidenziando tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento ai rapporti tra i Partner relativi alle modalità di assunzione delle decisioni ed ai poteri di rappresentanza verso l'esterno, nonché alle condizioni economiche concordate.

Relativamente all'individuazione dei Partner, gli stessi devono essere proposti, verificati e approvati sulla base dei principi di segregazione delle funzioni interessate e della sussistenza di idonei requisiti soggettivi ed oggettivi, considerando, in particolare: *i)* la natura del Partner ed i suoi requisiti di capacità economica e finanziaria; *ii)* i rapporti dello stesso con le autorità pubbliche, sia nazionali che straniere; *iii)* eventuali precedenti collaborazioni con AGES o altre società del Gruppo; *iv)* l'eventuale violazione dei principi contenuti nella normativa di cui il Modello è espressione; *v)* la reputazione, a livello locale, del possibile Partner; *vi)* la legge scelta per disciplinare l'accordo associativo, il tipo di pattuizioni previste per il controllo continuo della partnership e le clausole contrattuali per il recesso/risoluzione dell'accordo da parte di AGES.

Infine, il Direttore dovrà redigere un report da sottoporre all'O.d.V., contenente informazioni relative agli aspetti sopra indicati.

3.5.5. *Gestione dei rapporti con la P.A. in merito a comunicazioni, dichiarazioni ed accertamenti o ispezioni*

Con riferimento alla gestione dei rapporti con le autorità fiscali e previdenziali, le attività realizzate da AGES devono essere svolte sulla base di apposite regole e/o procedure che contengano la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche agli enti competenti previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione agli enti competenti di dati e documenti previsti in leggi e regolamenti, ovvero da questi specificatamente richiesti;
- al comportamento da tenere nel corso degli eventuali accertamenti ispettivi;

In particolare, le procedure devono contenere:

- l'indicazione dei criteri, della modalità e della tempistica per la corretta compilazione delle comunicazioni e dichiarazioni da parte delle funzioni coinvolte;
- il necessario supporto di un sistema informatico per la raccolta e trasmissione dei dati, che garantisca l'immodificabilità dei dati forniti, l'indicazione della provenienza dei dati e, con riferimento agli eventi che possano avere rilievo ai sensi del Decreto, la tracciabilità delle operazioni svolte;
- la disciplina per la gestione degli eventuali contatti diretti con la P.A. e dei comportamenti da tenere in caso di eventuali verifiche o ispezioni, definendo le modalità di acquisizione e comunicazione dei dati e documenti richiesti ed individuando la struttura responsabile della gestione dei rapporti con la P.A. o suoi rappresentanti in tali occasioni;
- l'indicazione di un referente interno che coordini le attività da espletare a fronte dell'ispezione e curi la redazione di un report informativo dell'attività svolta, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- la conservazione della documentazione delle attività realizzate;
- la definizione di linee guida in merito alla richiesta di pareri specifici, con l'indicazione del soggetto cui è attribuita la responsabilità di gestire i rapporti con la P.A. in questa attività e la previsione dell'obbligo di lasciare traccia di tutti gli eventuali contatti (invio richieste/risposte, verbali delle riunioni. ecc.);

- la previsione di un tempestivo flusso informativo verso l'O.d.V. secondo le modalità e le tempistiche da questi previste.

Inoltre, in data 28/07/2014, è stato approvato dal C.d.A. un apposito "Regolamento per gli accessi agli atti".

3.5.6. *Gestione del contenzioso giudiziale*

La gestione del contenzioso, oltre a rapporti con legali esterni cui vengono affidati incarichi professionali per la difesa in giudizio e/o per consulenze, comporta anche rapporti con pubbliche amministrazioni (Autorità Giudiziaria, Autorità di Pubblica Sicurezza). Tale attività deve essere effettuata in base alle seguenti disposizioni.

Nei rapporti con pubbliche amministrazioni:

- è fatto divieto di promettere e/o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali, per favorire gli interessi della Società, per superare vincoli o criticità nella gestione del contenzioso;
- i criteri che devono essere seguiti nella gestione dei rapporti diretti con l'Autorità Giudiziaria sono quelli della tracciabilità e della segregazione delle funzioni, con particolare riferimento alle modalità di acquisizione dei documenti e delle informazioni che devono essere presentati o trasmessi all'Autorità Giudiziaria e alle responsabilità dei soggetti coinvolti in tale attività;
- deve essere garantita la tracciabilità delle operazioni;
- i dati, le informazioni ed i documenti forniti all'Autorità Giudiziaria devono essere veritieri e corretti;
- deve essere garantito un tempestivo flusso informativo verso l'O.d.V. secondo le modalità e le tempistiche da questi previste.

Inoltre, per i casi in cui per la risoluzione di controversie insorte si addivenga alla conclusione di accordi transattivi, devono essere chiaramente individuati i soggetti dotati dei relativi poteri decisionali e di firma, e deve essere garantita la tracciabilità dell'iter decisionale, con particolare riferimento alle motivazioni che hanno condotto all'atto transattivo e ai criteri in base ai quali siano state valutate le reciproche concessioni.

Anche in questi casi, deve essere garantito un tempestivo flusso informativo verso l'O.d.V. secondo le modalità e le tempistiche da questi previste.

3.5.7. *Approvvigionamenti di beni e servizi*

L'attività di approvvigionamento di beni e servizi destinati alla Società deve essere effettuata in base a specifiche procedure aziendali fondate sui seguenti principi:

(“Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” determina n. 008 del 20/10/2018, che sostituisce il precedente, approvato con delibera C.d.A. 0303/2014, riesaminato alla luce dei disposti del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nuovo codice degli appalti pubblici).

- il tassativo rispetto di tutte le fasi della procedura in ogni ipotesi di affidamento di incarichi per l'approvvigionamento di beni o servizi, ed in particolare di quelle della i) richiesta dell'approvvigionamento; ii) autorizzazione alla spesa; iii) selezione del fornitore; iv) formalizzazione del contratto; v) avvio della prestazione;
- l'obbligo di formalizzare e sottoscrivere i contratti o le lettere di incarico prima dell'inizio della prestazione, nonché la possibilità di stipulare contratti successivamente a prestazioni già rese solo in casi eccezionali, specificamente motivati per iscritto.
- la selezione dei fornitori, anche attraverso il meccanismo della gara pubblica, per gli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria;
- la chiara e precisa regolamentazione delle modalità di gestione del sistema di qualificazione, con particolare riferimento ai criteri di scelta delle imprese da invitare a presentare offerta;
- la chiara e specifica indicazione delle modalità di gestione della gara pubblica, con particolare riguardo alla fase di diramazione degli inviti, selezione delle offerte e scelta del contraente;
- la chiara e specifica regolamentazione delle modalità di gestione della trattativa privata singola o plurima, nei soli casi in cui ne sia consentito il ricorso;
- la predisposizione di adeguata reportistica che assicuri la tracciabilità delle operazioni svolte e consenta il controllo di ciascuna fase del processo;
- la previsione di un tempestivo flusso informativo verso l'O.d.V. secondo le modalità e le tempistiche da questi previste.

La gestione dell'attività per il conferimento di incarichi di consulenza prestata da terzi deve essere effettuata in base alle specifiche procedure aziendali, fondate su principi coerenti con le disposizioni emanate in materia.

3.5.8. *Gestione spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni*

La gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi deve essere regolata da quanto previsto nel Codice Etico ed eventualmente da un'apposita procedura aziendale, fondata sui seguenti principi:

○ *Spese di rappresentanza*

- L'individuazione in modo chiaro ed esaustivo dei casi in cui si può procedere a tali spese, con l'indicazione delle relative esclusioni;
- l'indicazione di specifici limiti per le diverse tipologie di spesa ed in modo particolare per le spese sostenute per omaggi;
- la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti autorizzati al sostenimento di tali spese;
- la previsione dell'obbligo di presentazione dei giustificativi di spesa per le spese di rappresentanza sostenute, sia programmabili che non programmabili;
- il trattamento contabile e fiscale cui sono soggette le spese di rappresentanza;
- la conservazione della documentazione atta a consentire la tracciabilità delle attività realizzate e lo svolgimento di verifiche puntuali.

○ *Omaggi*

- l'indicazione dei limiti di valore degli omaggi che è consentito ricevere;
- l'obbligo di rifiutare gli omaggi ricevuti qualora eccedano i predetti limiti di valore;
- la conservazione della documentazione atta a consentire la tracciabilità delle attività realizzate e lo svolgimento di verifiche puntuali.

○ *Contributi e Sponsorizzazioni*

Ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, la gestione dell'attività di sponsorizzazione deve essere regolamentata sulla base dei seguenti principi:

- AGES può aderire a richieste di contributi e sponsorizzazioni solo se proposte da enti, associazioni, dichiaratamente senza scopo di lucro, che siano di elevato valore culturale o benefico e che abbiano rilevanza nazionale o, in ogni caso, che coinvolgano un notevole numero di cittadini;
- le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo a eventi che offrano garanzia di qualità o

per i quali AGES può collaborare alla progettazione in modo da garantirne originalità ed efficacia;

- nella scelta delle proposte cui aderire deve essere, in ogni caso, prestata particolare attenzione ad ogni possibile conflitto di interesse di natura personale o aziendale, per garantire coerenza ai contributi ed alle sponsorizzazioni effettuate;
- devono essere definiti i soggetti abilitati ad autorizzare l'adesione a tali iniziative ed il sostenimento delle relative spese;
- Deve essere previsto l'obbligo di comunicazione all'O.d.V. dei contributi e delle sponsorizzazioni erogati per consentirne il controllo sulla conformità ai principi sopra citati. A tale scopo deve essere consegnata la documentazione atta a consentire la tracciabilità delle attività realizzate e lo svolgimento di verifiche puntuali.

3.5.9. *Selezione del personale e sistema premiante*

La ricerca, selezione ed assunzione del personale dipendente di AGES deve avvenire sulla base dei principi indicati all'art. 35 del D.lgs. 165/01 nonché come previsto dal "Regolamento per l'assunzione di personale", delibera del C.d.A. del 19/11/2012, e specificatamente:

- Adeguata pubblicità della selezione;
- Imparzialità delle modalità di svolgimento;
- Economicità e celerità di espletamento della selezione ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- Adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- Rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- Professionalità della commissione esaminatrice, i cui componenti devono essere esperti di provata esperienza nelle materie di concorso.

L'instaurazione e la gestione di rapporti di collaborazione (fra cui i contratti a progetto) devono essere regolamentate sulla base dei seguenti principi di riferimento:

- la chiara individuazione delle ipotesi per le quali è possibile ricorrere a tali figure contrattuali;

- l'indicazione delle funzioni coinvolte, e dei rispettivi compiti e responsabilità, nella conclusione dei suddetti contratti;
- l'indicazione dei criteri che le strutture tecniche devono adottare ai fini dell'individuazione dei soggetti cui affidare tali incarichi;
- la tracciabilità delle motivazioni alla base della selezione dei collaboratori;
- la conservazione della documentazione inerente al procedimento di affidamento degli incarichi in oggetto.

Per una disamina più approfondita si rimanda al “Regolamento per l'assunzione del Personale” approvato con delibera C.d.A. del 19/11/2012.

3.6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Gli specifici compiti di vigilanza dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia dei processi sensibili in relazione ai reati contro la P.A., che si aggiungono a quelli indicati nella precedente Parte Generale, sono così definiti:

- monitoraggio dell'efficacia del sistema dei protocolli (deleghe, procure, procedure, ecc.) per la prevenzione dei reati nei confronti della P.A.;
- verifiche periodiche sul rispetto del sistema dei protocolli e delle procedure;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interni e/o esterni e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio dell'attività di controllo svolta dai responsabili designati per le aree a rischio.

4. REATI SOCIETARI

4.1. *Fattispecie di reato*

Di seguito è presentata una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-ter del Decreto ritenute rilevanti per AGES.

4.1.1. *False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.)*

I reati contemplati dai due articoli si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette agli azionisti o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, con l'intenzione di ingannare gli azionisti, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale finanziaria della Società;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.
- Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

4.1.2. *Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)*

Il reato si configura in capo a chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la

consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari.

4.1.3. *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

Commettono il reato in esame gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli azionisti, ad altri organi sociali o alle Società di revisione.

4.1.4. *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti agli azionisti, ovvero li liberano dall'obbligo di eseguirli.

4.1.5. *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Il reato si configura in capo agli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estinguono il reato.

4.1.6. *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*

Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Il reato si estende agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata realizzata la condotta, il reato è estinto.

Il reato, quindi si configura nel caso in cui gli amministratori, soggetti attivi del reato, illegalmente, sottoscrivono azioni o quote sociali della società che amministrano; o nel caso in cui gli amministratori, soggetti attivi del reato, illegalmente, acquistano o

sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, che però, almeno formalmente, non amministrano. Si tratta, quindi degli amministratori della società controllata, che la legge presume agiscano su mandato della società controllante.

4.1.7. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si configura quando gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

4.1.8. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a violi gli obblighi di comunicazione agli altri amministratori o al consiglio sindacale di un conflitto di interessi in una determinata operazione della società.

4.1.9. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato mira a tutelare l'integrità del capitale sociale, punendo gli amministratori e gli azionisti conferenti che formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso l'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale.

4.1.10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il liquidatore cagioni un danno ai creditori sociali per aver ripartito i beni della Società tra gli azionisti prima ancora di aver soddisfatto i creditori sociali stessi ovvero di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il reato si estingue se prima del giudizio ai creditori venga rifiuto il danno dagli stessi patito a seguito della suddetta condotta illecita.

4.1.11. Corruzione e istigazioni tra privati (artt. 2635 e 2635-bis c.c.)

Il reato si configura per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori e chi esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei precedenti soggetti, di società o enti privati che,

anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Il reato si estende anche a chi, per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate precedentemente. La pena risulta inasprita se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U.F., di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

Il reato si configura anche nel caso la promessa, l'offerta e la sollecitazione non sono accettate.

4.1.12. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

4.1.13. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato punisce la condotta di chi diffonde notizie false ovvero realizza operazioni simulate o in genere altri artifici idonei ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno, ovvero ad incidere in maniera significativa sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

4.1.14. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale fattispecie criminale intende sanzionare la condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e/o liquidatori di Società, ovvero di altri enti, nonché di tutti gli altri soggetti che – in virtù di disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ovvero sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni da rivolgersi ex legge alle autorità di vigilanza:

- a. espongono fatti materiali non corrispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazione – relativamente alla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle Società o degli enti sottoposti all'attività di vigilanza, ovvero

b. occultano in tutto od in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti sempre la situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle Società o degli enti sottoposti all'attività di vigilanza.

Ai fini della punibilità è altresì richiesto che la condotta venga realizzata al fine di ostacolare l'attività di vigilanza.

La norma punisce altresì la condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e/o liquidatori di Società od altri enti, nonché dei soggetti che - in virtù delle disposizioni di legge - sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza o sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi modo (a titolo esemplificativo si parla di omissione di comunicazioni dovute) ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle preposte autorità pubbliche.

4.1.15. Reati di abuso di mercato

Con la L. n. 62/2002 è stato introdotto l'art. 25-sexies, che introduce i Reati di abuso di mercato; successivamente, il D.lgs. n. 107/2018, introduce alcune specifiche per le sanzioni amministrative, modificando l'art 187-*quinquies* del Testo Unico Finanziario (D.lgs. 58/1998). Di seguito sono elencati i reati contemplati.

Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 58/1998 e art. 15 Reg. UE 2016/596)

Il reato si configura quando chiunque diffonde notizie false o realizza operazioni concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Le disposizioni si applicano anche ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari e ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 58/1998 e art. 14 Reg. UE 2016/596)

Il reato si configura quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime,

comunica tali informazioni ad altri o raccomanda o induce altri, sulla loro base, al compimento di taluna delle precedenti operazioni.

4.2. Aree interessate

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e liquidatori ("soggetti apicali") di AGES, nonché da dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nei processi sensibili di seguito specificati, qui di seguito tutti denominati "destinatari".

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta nell'ambito dei Processi Sensibili, per impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. A tal fine, tutti i destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Per questo motivo sono stati individuati:

- a. le aree e/o i Processi Sensibili a rischio di reato;
- b. i principi di riferimento che devono essere osservati nei Processi Sensibili ai fini della corretta applicazione del Modello.
- c. i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica sulla corretta gestione dei Processi Sensibili da parte dei responsabili delle funzioni aziendali nelle quali detti processi siano individuati.
- d. i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell'O.d.V. sul funzionamento, rispetto e aggiornamento del Modello.

Il sistema dei principi etici generali di AGES è espresso in un documento, denominato **Codice Etico**, che è stato adottato con delibera del C.d.A. della Società e che costituisce parte integrante del presente Modello.

4.3. Processi Sensibili

Ai fini della presente Parte Speciale, i processi reputati maggiormente a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-ter e 25-sexies del Decreto sono stati così identificati:

- redazione del Bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette agli azionisti ed al pubblico;
- operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- rapporti con gli organi di controllo e con la società di revisione;

- gestione delle attività soggette a vigilanza di Autorità pubbliche in base alla disciplina di settore.

In particolare, nell'ambito dei Processi Sensibili sopra indicati le attività potenzialmente a rischio sono le seguenti:

- predisposizione e trasmissione delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- gestione dei rapporti con la società di revisione;
- valorizzazione dei lavori in corso e dei progetti in corso d'opera;
- programmazione e controllo delle commesse;
- gestione dei rapporti con gli organi sociali che svolgono attività di controllo sulla gestione della Società;
- predisposizione e trasmissione delle comunicazioni periodiche alle Autorità pubbliche di vigilanza.

Eventuali integrazioni dei suddetti processi e aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza della Società nella sua attività di mantenimento del Modello organizzativo.

4.4. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività connesse ai Processi Sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello e in particolare, a quelle indicate nel successivo punto 4.5, i destinatari, in relazione alle funzioni svolte, devono conoscere e rispettare:

- a. il sistema delle procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico - funzionale aziendale e organizzativa della Società, nonché il sistema di controllo di gestione;
- b. il Codice Etico della Società e gli altri principi di comportamento contenuti nel presente Modello;
- c. le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile e finanziario;
- d. in generale, la normativa applicabile.

In particolare, deve essere attuato un programma di informazione e formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole aziendali in tema di Corporate Governance e sui reati ed illeciti amministrativi in materia societaria.

Conseguentemente, ai destinatari del Modello è fatto espresso divieto di:

- a. realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art.25-ter e 25-sexies del Decreto);
- b. violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nel presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede, inoltre, l'espresso obbligo a carico dei destinatari di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire agli azionisti ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di realizzare operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di azioni o strumenti finanziari;
5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di proporre e/o eseguire e/o esprimere parere favorevole in merito ad azioni volte a:

- Con riferimento al precedente punto 1:
 - a. rappresentare nel bilancio di esercizio della Società, nelle relazioni periodiche, o in altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di AGES;
 - b. omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di AGES;
- Con riferimento al precedente punto 2:

-
- a. restituire conferimenti agli azionisti o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - b. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - c. acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di Società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - d. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori provocando ad essi un danno;
 - e. procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale:
 - Con riferimento al precedente punto 3:
 - a. realizzare comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte di soggetti interni ed esterni.
 - b. determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, realizzando atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - Con riferimento al precedente punto 4:
 - a. pubblicare o divulgare notizie false o realizzare operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati e non quotati idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
 - b. pubblicare o divulgare notizie false o realizzare operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole idonei a disseminare sfiducia nel pubblico di banche e gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
 - Con riferimento al precedente punto 5:
 - a. omettere di effettuare con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione

dei dati e di documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

- b. esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero o occultare fatti rilevanti in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- c. realizzare qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni e nella messa a disposizione di documenti).

4.5. Controlli e prescrizioni specifiche

4.5.1. Nomina del Responsabile Interno per i Processi Sensibili

Ogni attività relativa ai Processi Sensibili deve essere gestita in maniera organica e controllata.

Per ciascuna attività individuata come "a rischio" è nominato un Responsabile Interno ed eventuali sotto-responsabili per le singole micro-attività in essa comprese.

Nei casi in cui non fosse possibile individuare un Responsabile Interno, la responsabilità resta in capo al Direttore.

Il Responsabile Interno:

- è il soggetto referente e responsabile del Processo;
- è pienamente consapevole degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare relativi alle attività a rischio di propria competenza;
- ha l'obbligo di fornire tempestiva informazione all'O.d.V. secondo le modalità previste.

4.5.2. Obblighi di evidenza delle fasi decisionali e conservazione dei documenti

Le procedure e le linee guida aziendali devono prevedere l'obbligo di documentazione delle principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli atti relativi.

In particolare, per le riunioni nelle quali vengono assunte decisioni con effetti giuridici vincolanti per la Società, è previsto l'obbligo di redigere un verbale che dovrà contenere, tra l'altro:

- nominativi dei partecipanti;
- luogo e data della riunione;
- oggetto dell'incontro;
- individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni correttive predisposte;
- decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse ed indicazione di eventuali opinioni dissenzienti e relative motivazioni.

4.5.3. *Principi di riferimento relativi ai processi sensibili*

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente paragrafo 4, oltre alle regole ed ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, devono essere rispettate le procedure aziendali. Di seguito sono indicati i principi di riferimento delle procedure aziendali specifiche che regolamentano i comportamenti nell'ambito dei Processi Sensibili.

4.5.4. *Redazione del Bilancio di Esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette agli azionisti e al pubblico.*

La redazione del Bilancio di Esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette agli azionisti e al pubblico deve essere effettuata in base a specifiche linee guida e/o procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le informazioni che ciascuna funzione coinvolta nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili, che deve avvenire con lettera a firma del responsabile della funzione;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedano la sistematica formalizzazione delle riconciliazioni relative alle operazioni bancarie, nonché la segregazione delle funzioni tra chi provvede a tale riconciliazione e chi dispone i pagamenti.

4.5.5. *Operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale*

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, di costituzione di Società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale, devono essere svolte nel rispetto delle norme di legge applicabili e sulla base di linee guida aziendali che:

- prevedano:
 - a. la valutazione da parte del Direttore o dell'Amministratore Unico;
 - b. l'inoltro all'Amministratore Unico, delle proposte aventi ad oggetto la costituzione di Società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, fusioni e scissioni, la riduzione e l'aumento del capitale sociale;
- disciplinino le responsabilità decisionali ed operative per le singole operazioni ed i meccanismi di coordinamento con le funzioni coinvolte;
- prevedano l'informativa all'O.d.V. su ciascuna iniziativa / proposta relativa alle suddette operazioni, al fine di consentire il controllo del rispetto delle regole e procedure aziendali.
- dispongano l'effettuazione di apposite riunioni dell'O.d.V. per verificare l'osservanza delle regole e/o procedure aziendali relativamente alle operazioni suddette;
- dispongano i criteri di riferimento in merito alla destinazione degli utili alle riserve obbligatorie per legge.

4.5.6. *Rapporti con gli organi di controllo*

Al fine di agevolare e rendere efficace il controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali, in attuazione dei principi di comportamento previsti al precedente punto 4 della presente parte speciale, le relative attività devono essere svolte nel rispetto di regole e/o procedure aziendali all'uopo predisposte che prevedano:

- l'individuazione della posizione aziendale responsabile di gestire i rapporti con gli organi di controllo, con compiti di coordinamento e di raccolta delle informazioni e documenti richiesti dagli stessi;
- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione, o sui quali il Collegio debba esprimere un parere ai sensi di legge;

- la messa a disposizione del Collegio dei documenti sulla gestione della società per le verifiche periodiche;
- la previsione di riunioni tra Collegio Sindacale, società di revisione e l'O.d.V., per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali e della disciplina in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

4.5.7. *Gestione delle attività soggette a vigilanza di Autorità pubbliche in base alla disciplina di settore*

Con riferimento alle attività della Società soggette alla vigilanza di pubbliche Autorità, al fine di effettuare comunicazioni veritiere, chiare e corrette alle Autorità e di non ostacolare in alcun modo le loro funzioni di vigilanza, tali attività dovranno essere svolte in base a regole e/o procedure aziendali contenenti l'indicazione, la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle Autorità di vigilanza previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti o da queste specificamente richiesti;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tale procedura devono essere:

- a. la qualità e la tempestività delle comunicazioni alle Autorità di vigilanza;
- b. l'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo/contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa di settore (es. regolamentazione dei flussi informativi interni; individuazione dell'U.O. responsabile della raccolta dei dati e della comunicazione finale degli stessi; definizione dei compiti e responsabilità di tutte le altre strutture coinvolte; previsione del controllo della regolare esaustiva e tempestiva trasmissione dei dati);
- c. l'attendibilità delle informazioni fornite all'Autorità di vigilanza garantita da un sistema informativo affidabile e da controlli interni efficaci;
- d. l'adeguata documentazione dell'esecuzione degli adempimenti previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati e alla trasmissione finale degli stessi alle Autorità;

- e. la massima collaborazione da parte delle funzioni aziendali ispezionate all'espletamento degli accertamenti ispettivi da parte delle Autorità di vigilanza: più in particolare devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire nel corso dell'ispezione.

Per ciascuna tipologia di comunicazione alle Autorità pubbliche di vigilanza e di ispezioni eseguite da incaricati delle predette Autorità, dovrà essere nominato un Responsabile della trasmissione o dell'ispezione, il quale curerà la regolare esecuzione dei singoli adempimenti della procedura e la relativa documentazione delle attività realizzate.

4.5.8. *I controlli dell'Organismo di Vigilanza*

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- Con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, i compiti dell'O.d.V. sono i seguenti:
 - a. monitoraggio sull'efficacia del sistema dei protocolli (deleghe, procure, procedure, ecc.) per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - b. esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interno ed esterno o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - c. monitoraggio delle attività di controllo svolte dai responsabili interni dei processi sensibili.
- Con riferimento agli altri processi sensibili, l'O.d.V. dovrà effettuare:
 - a. verifiche periodiche sul rispetto delle regole e/o procedure interne;
 - b. verifiche periodiche sull'espletamento delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e sull'esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime;
 - c. monitoraggio sull'efficacia delle regole e/o procedure interne preposte a prevenire la commissione dei reati;
 - d. esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente o collaboratore, e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

- e. monitoraggio delle attività di controllo svolte dai responsabili interni dei processi sensibili.

5. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001.

Quest'ultima norma è stata introdotta nella citata normativa dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Successivamente, è stato emanato il c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n.106) che ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia.

Per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 300 ha modificato l'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 lasciando nella sostanza immutata l'individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l'art. 300 inoltre ha esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare e illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a AGES;
- indicare le "regole di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di AGES, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente ai reati in tema di igiene e sicurezza sul lavoro;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

5.1. *Fattispecie di reato*

In tema di reati sulla salute e sicurezza sul lavoro il D.lgs. 231/2001 prevede l'art. 25-septies che regola i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Il reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima, vale a dire guaribile in più di quaranta giorni (artt. 589 e 590 c.p.).

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Questo è uno dei pochi casi (l'altro è quello relativo agli illeciti amministrativi di abuso di mercato) in cui il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso. Il che comporta, pertanto, la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

Non mancano perplessità in ordine al requisito d'imputabilità oggettiva a carico dell'ente, vale a dire l'interesse o il vantaggio derivanti dal reato. Trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa.

In attesa delle prime indicazioni giurisprudenziali, occorre segnalare l'orientamento dottrinale che individua nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, insomma, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

Le aree a rischio sono quelle connesse ai rischi di infortuni sul lavoro di dipendenti o di terzi, nonché di mancato coordinamento ai fini della sicurezza tra appaltatore ed appaltante nei cantieri.

5.1.1. *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*

Commette il reato chiunque cagiona per colpa la morte di una persona; se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è aggravata come nel caso in cui si provochi la morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone.

5.1.2. Lesioni personale colpose – Circostanze aggravanti (artt. 590, c. 3 e 583 c.p.)

Il reato si realizza quando chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale; se i fatti sono commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è aggravata come nel caso di lesioni di più persone.

In genere i reati considerati dal D.lgs. 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione di esimente della responsabilità della società se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello.

I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

5.2. Attività aziendali sensibili

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

5.3. Principi generali di comportamento

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 (di seguito Testo Unico).

Si rammenta anzitutto che, ai sensi del Testo Unico compete al Datore di lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e compete al Committente e/o ai suoi delegati la responsabilità e la gestione dei cantieri temporanei o mobili disciplinati dal Titolo IV del Testo Unico nonché compete ad entrambi, per gli ambiti di rispettiva pertinenza, il rispetto degli obblighi relativi all'affidamento di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione previsti dall'art. 26 del medesimo Testo Unico.

In ottemperanza a quanto disposto dalla predetta normativa la Società adotta e tiene aggiornato il “Documento di Valutazione dei Rischi”, che contiene:

- la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa;
- l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e dei medici competenti che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Tale Documento è redatto in conformità alla normativa nazionale ed alle linee guida nazionali ed Europee (ISPESL, INAIL, UNI-EN-ISO, Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza). In particolare, sono recepite le “Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)” elaborate dall’UNI - INAIL nel settembre 2001. A tal fine il Documento di Valutazione del Rischio individua, entro l’organizzazione aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della propria politica di prevenzione nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti. Nel medesimo Documento vengono descritte le modalità specifiche con le quali l’organizzazione risponde ai requisiti delle predette Linee Guida e sono esplicitati i processi operativi ed i documenti societari atti a garantire l’adempimento di quanto previsto dall’art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione - del D.lgs. 81/2008.

Tale documento è parte integrante del Modello Organizzativo 231, seppure non riportato in allegato per esigenze di gestione del documento.

Nell’ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento di tutte le attività attinenti con la normativa sulla salute e la sicurezza

sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- a. realizzare comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001);
- b. realizzare comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- c. realizzare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- d. rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);
- e. rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

- a. l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- b. l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- c. il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. le attività di sorveglianza sanitaria, se previste;
- e. le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- g. l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- h. le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'Azienda provvede a predisporre:

1. idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) a h)
2. un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
3. un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati dall'azienda in materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- sottoporsi ai controlli sanitari se previsti;

5.4. Controlli e prescrizioni specifiche - Registrazione delle attività e organizzazione per la sicurezza

Le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro sono formalizzate mediante apposite procedure.

In particolare, si fa riferimento alla documentazione prevista dalle normative vigenti quale:

- Documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/2008.
- Documentazione relativa ai corsi e all'aggiornamento dei dipendenti.
- Altri documenti di natura tecnico-organizzativa, quali ad esempio:
 - Piani di emergenza.
 - Verbali di riunioni periodiche di analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio o in base alle segnalazioni di varia fonte.
 - Verbali di riunioni con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- Attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso.
- Attività di formazione ed informazione.

In materia di organizzazione ai fini della sicurezza, AGES si è strutturata in modo tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

La struttura è indicata nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/2008.

6. REATI AMBIENTALI

6.1. *Fattispecie di reato*

Di seguito è presentata una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-*undecies* del Decreto ritenute rilevanti per AGES.

6.1.1. *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 c. 2 D.lgs. 152/06)*

Il reato si realizza quando chiunque apra o effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

6.1.2. *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137 c. 2 e 3 D.lgs. 152/06)*

Il reato si realizza quando chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al c. 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali comprendenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, c. 1 e 108, c. 4. Il reato si estende anche a chi apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le precedenti sostanze oppure continui a effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata

6.1.3. *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori minimi (art. 137 c. 5 D.lgs. 152/06)*

Il reato si realizza quando chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Provincie Autonome o dall'autorità competente a norma dell'art. 107, c. 1.

6.1.4. *Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 c. 11 D.lgs. 152/06)*

Il reato si realizza quando chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104.

6.1.5. *Attività di gestione rifiuti non autorizzati (art. 256 c. 1 D.lgs. 152/06)*

Il reato si realizza quando chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione come previsto dagli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

6.1.6. *Miscelazione dei rifiuti (art. 256 c. 5 D.lgs. 152/06)*

Il reato si realizza quando chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

6.1.7. *Bonifica dei siti (art. 257 c. 1 e 2 D.lgs. 152/06)*

Il reato si realizza quando chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti. Il reato si applica sia se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose che non pericolose.

6.1.8. *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. 4 D.lgs. 152/06)*

Il reato si realizza quando chiunque effettui il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indichi nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. Inoltre, si realizza quando, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o nel momento in cui si fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

6.1.9. *Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D.lgs. 152/06)*

Il reato si realizza quando chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, c. 3, lett. a), b), c) e d), del regolamento stesso.

6.1.10. *Superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D.lgs. 152/06)*

Il reato si realizza quando chiunque, nell'esercizio di un impianto o di un'attività, violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui

all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo. Le sanzioni si applicano anche nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6.1.11. *Reati di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (art. 25-septies D.lgs. 231/01)*

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee; chiunque violi i divieti precedentemente enunciati è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi congiuntamente con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a qualunque titolo, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono ritenuti congiuntamente colpevoli la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

6.1.12. *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)*

La fattispecie sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga, prelevi o detenga esemplari appartenenti a specie vegetali selvatiche protette.

6.1.13. *Distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis del c.p.)*

La disposizione punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione. Trattasi di un reato di danno, avente un oggetto materiale particolarmente delicato, identificato nell'habitat all'interno di un sito protetto.

6.1.14. *Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, artt. 1, 2, 3-bis e 6)*

La disposizione punisce chiunque importi, esporti, detenga o utilizzi per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie animali e vegetali in via di estinzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

6.1.15. *Inquinamento ambientale (Art. 452-bis del c.p.)*

Il reato si configura quando chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili, alternativamente, delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità (anche agraria), della flora o della fauna. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero se realizzato in danno di specie animali o vegetali protette.

6.1.16. *Disastro ambientale (Art. 452-quater D.lgs. 231/01).*

Il reato punisce chi cagiona, in via alternativa, un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema ovvero un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione è particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero l'offesa all'incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto sia per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia con riguardo al numero delle persone offese o esposte al pericolo. Il reato è aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

6.1.17. *Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies del c.p.).*

Il reato prevede una riduzione della pena da un terzo a due terzi qualora l'inquinamento ambientale o il disastro ambientale siano commessi per colpa; è prevista un'ulteriore diminuzione di un terzo se dalla commissione dei suddetti fatti derivi solamente il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

6.1.18. *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies del c.p.).*

Il reato punisce la condotta di chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni materiale di alta

radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandoni o se ne disfi illegittimamente. Il comma successivo dispone un aumento della pena, qualora dal fatto derivi il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità (anche agraria), della flora o della fauna.

6.1.19. *Delitti associativi aggravati (Art. 452-octies del c.p.)*

Il reato prevede specifiche aggravanti nel caso di commissione in forma associata dei nuovi delitti contro l'ambiente, sia che si tratti di associazioni per delinquere ex art. 416 c.p., sia che si tratti di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.

In caso di associazione di tipo mafioso, l'aggravante sussiste allorché questa sia finalizzata alla commissione di taluno dei delitti sopra esposti o all'acquisizione della gestione o comunque del controllo delle attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Un aumento delle pene da un terzo alla metà è contemplato qualora dell'associazione facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

6.1.20. *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies del c.p.)*

Il reato si configura quando chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

6.1.21. *Sostanze lesive per l'ozono (Legge 549/1993), inquinamento provocato da navi (Legge 202/2007)*

Nell'art. 25-undecies c. 3, D.lgs. n. 231/2001 è contenuto il richiamo ad alcune 25 fattispecie di cui alla l. 7 febbraio 1992, n. 150 (c.d. CITES, dall'acronimo attribuito alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di

estinzione cui tale norma fa riferimento) in tema di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione, che riguardano prevalentemente la falsificazione o l'alterazione di certificati.

L'art. 3, c. 4, L. 28 dicembre 1993, n. 549 viene specificamente richiamato dall'art. 25-undecies c. 4 D.lgs. 231/2001, con ciò introducendo nell'elenco dei reati-presupposto la fattispecie di illecita gestione di materiali contenenti sostanze lesive per l'ozono atmosferico (produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione di sostanze lesive) e comminando la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Da ultimo, l'art. 25-undecies c. 5, D.lgs. 231/2001 richiama alcuni reati previsti 27 dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 sull'inquinamento provocato dalle navi, ossia l'inquinamento doloso (art. 8) e colposo (art. 9).

Si prevedono sanzioni pecuniarie da 150 a 300 quote e, in taluni casi, sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Per il caso di inquinamento doloso si applica altresì la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, c. 3 D.lgs. 231/2001, qualora l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente utilizzati all'unico o prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 del citato decreto (art. 25-undecies c. 8).

6.2. Aree interessate

Le aree aziendali in cui può verificarsi il rischio che siano commessi i reati ambientali risultano essere:

- Direzione aziendale.
- Gestione farmacie comunali.

6.3. Processi sensibili

Nell'ambito delle attività svolte da AGES, i processi sensibili che risultano attinenti con i reati in tema ambientale sono individuati nei seguenti:

- Gestione operativa attività aziendali.
- Gestione dei rifiuti.
- Gestione dei rapporti con Enti, autorità, organi di controllo, relative ad ottenimento di permessi, licenze, autorizzazioni e quant'altro in materia di rispetto della normativa relativa agli scarichi e ai rifiuti e alle emissioni.

Tali processi devono risultare adeguatamente verificati e dovranno essere periodicamente sottoposti a monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

6.4. Principi generali di comportamento

Nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme ambientali vigenti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- a. realizzare comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001);
- b. realizzare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, tutti i destinatari hanno l'obbligo di:

- a. operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali in materia ambientale;
- b. rispettare le procedure aziendali in materia di politica ambientale ed il Codice Etico.
- c. segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo sia potenziale che reale in tema di tutela ambientale.

6.5. Controlli e prescrizioni specifiche

In materia di organizzazione ai fini della gestione ambientale, AGES si è strutturata in modo tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

La struttura è indicata sia nell'organigramma aziendale, riportato nell'allegato B del presente documento.

Inoltre, per la gestione dei rifiuti nelle farmacie viene applicato quanto previsto dalle circolari emanate dalle associazioni di categoria a cui si fa riferimento: l'Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda e Confservizi.

Il sistema di controllo a presidio dei processi si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 - per quanto attiene l'acquisto di beni e servizi, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce la facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno;
 - ogni trasporto di rifiuti speciali deve essere accompagnato da un formulario d'identificazione sottoscritto dal trasportatore.
- Attività di controllo:
 - controllo sul corretto espletamento, da parte dei fornitori, dei servizi appaltati.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
 - Dimostrabilità documentale di ogni attività inerente ai processi coinvolti;
 - conservazione nei termini di legge (cinque anni dall'ultima registrazione) del formulario di identificazione dei rifiuti speciali e del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali.

In particolare, tutte le Strutture sono tenute a:

- vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in materia ambientale, in particolare sull'osservanza delle norme operative sul raggruppamento e deposito temporaneo dei rifiuti secondo la loro classificazione, sulla consegna ai trasportatori incaricati, sulla gestione dei rifiuti sanitari e sulla gestione di caldaie e gruppi frigoriferi;
- astenersi dall'affidare incarichi/appalti a eventuali consulenti esterni e/o fornitori eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su professionalità qualificata, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- prevedere, nell'ambito dei contratti di appalto, d'opera e di fornitura di servizi alla persona, agli edifici, manutenzioni edili, opere edilizie/impiantistiche ed altri servizi integrati (es.: fornitura toner, gestione apparecchiature elettroniche (RAEE) ecc.) specifiche clausole sul rispetto della normativa ambientale;
- considerare come requisito rilevante per la valutazione del fornitore, ove la natura della fornitura lo renda possibile e opportuno, il possesso di certificazioni ambientali;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (ad es.: A.S.L./A.T.S., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi.

7. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

7.1. *Fattispecie di reato*

La legge 18 marzo 2008 n. 48 recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2011, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” ha inserito nel D.lgs. n. 231/2001 l’art. 24-*bis*, estendendo così la responsabilità amministrativa degli enti anche a “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, in coerenza con i profondi cambiamenti dipendenti dalla tecnologia digitale e dalla sua rapida evoluzione, nonché dalla convergenza e costante globalizzazione delle reti informatiche.

L’art. 24-*bis* del D.lgs. n. 231/2001 suddivide i delitti informatici in tre gruppi richiamati ai commi 1, 2 e 3, prevedendo per ognuno sanzioni pecuniarie ed interdittive diverse:

- il comma 1 richiama quei reati informatici che hanno come fattore comune il danneggiamento informatico, comportando l’interruzione del funzionamento di un sistema informatico o il danneggiamento del software;
- il comma 2 richiama quei reati informativi che, da un punto di vista tecnico sono accessori ad alcuni dei reati di cui al comma precedente, consistendo nella detenzione/diffusione di codici di accesso o di programmi/dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema;
- il comma 3, infine, richiama i reati relativi al falso di un documento informatico e la frode del soggetto che presta servizi di certificazione con la firma digitale.

Di seguito è presentato in dettaglio l’elenco dei reati contemplati nell’art. 24-*bis* del Decreto ritenuti rilevanti per AGES.

7.1.1. *Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)*

Realizza il reato chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La pena è aumentata se, tra le altre ipotesi, il colpevole usa violenza sulle cose o alle persone o se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

7.1.2. *Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)*

Si ha tale reato quando chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di danneggiare altri, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

7.1.3. *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)*

Il reato si realizza quando chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

7.1.4. *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)*

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle.

È punito chiunque fraudolentemente intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni all'interno di un sistema informatico o telematico o tra più sistemi. È punito anche chi rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni.

7.1.5. *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)*

È punito chiunque, illegalmente, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni interne ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

7.1.6. *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)*

Il reato consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

7.1.7. *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)*

È punito chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità; la pena è aggravata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

7.1.8. *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)*

È punito chiunque, mediante la distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici o mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge o danneggia sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

7.1.9. *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)*

La condotta punita è la medesima del reato precedente ma il fatto è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

7.1.10. *Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)*

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del Codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata,

falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

7.1.11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto "certificatore qualificato", che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

Si tenga comunque presente che - per assumere rilevanza penale - la violazione degli obblighi per il rilascio di un certificato qualificato deve essere assistita dal dolo specifico sopra evidenziato (perseguimento di un ingiusto profitto / danno altrui).

7.1.12. Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, c. 11, D.L. 105/2019)

Il reato si configura quando chiunque, incaricato di aggiornare con cadenza almeno annuale l'elenco delle reti e dei servizi informativi delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziale, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, ostacoli o condizioni l'espletamento dei procedimenti ispettivi relativi alla verifica, fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di o ometta di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

7.1.13. Reati in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 25-novies del D.lgs. 231/2001, introdotto dalla L. n. 99/2009, inserisce nell'elenco dei reati i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, facendo riferimento ad alcuni reati e sanzioni indicati dalla L. n. 633/1941. Di seguito è presente un elenco degli stessi:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, c. 1, lett. a-bis))
- Reati di cui sopra commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione. (art. 171, c. 3)
- Abusiva duplicazione per trarne profitto di programmi e importazione, vendita o detenzione a scopo commerciale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori. (art. 171-bis, c. 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, estrazione o reimpiego del contenuto di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati. (art. 171-bis, c. 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche, audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento di opere letterarie o musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto. (art. 171-ter)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione. (art. 171-septies)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. (art. 171-octies).

7.2. Attività aziendali sensibili

Le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione.

La società AGES ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni di Vigilanza ed al Codice della privacy e al nuovo Regolamento Europeo GDPR 2016/679, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione (IT), a tutela del proprio patrimonio informativo e dei dati personali della clientela e dei terzi.

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano realizzati i comportamenti illeciti come sopra descritti è la:

- Gestione e utilizzo dei sistemi informatici.

7.3. Principi generali di comportamento

Le Strutture della società AGES, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, le procedure interne nonché le eventuali previsioni del Codice Etico. In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati;
- ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate, che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività.

In ogni caso è fatto divieto di realizzare comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di acquisire informazioni riservate;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- duplicare, detenere o diffondere abusivamente, in qualsiasi forma, programmi per elaboratore o opere audiovisive o letterarie.

7.4. *Principi di controllo e prescrizioni specifiche*

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica dei processi sopra descritti.
- Segregazione dei compiti: sono assegnati distinti ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza delle informazioni.

Le principali attività di controllo sono le seguenti:

- Con riferimento alla sicurezza fisica:
 - protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri/zone riservate) in modo da scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli asset informativi.
- Con riferimento alla sicurezza logica:
 - identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti;
 - autorizzazione relativa agli accessi alle informazioni richiesti;
 - previsione di tecniche crittografiche e di firma digitale per garantire la riservatezza, delle informazioni archiviate o trasmesse;
- Con riferimento all'esercizio e alla gestione di applicazioni, sistemi e reti:
 - pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software, dati e delle configurazioni di sistema;
 - gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione per garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità tramite la regolamentazione ed il controllo sull'utilizzo degli strumenti, delle apparecchiature e di ogni asset informativo in dotazione nonché mediante la definizione di modalità di custodia, riutilizzo, riproduzione, distruzione e trasporto fisico dei supporti rimuovibili di memorizzazione delle informazioni, al fine di proteggerli da danneggiamenti, furti o accessi non autorizzati.

Al fine di applicare ed attuare le norme comportamentali sopra indicate sono attuati i seguenti principi procedurali:

- fornire ai destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali e al rischio della commissione di reati informatici;
- limitare l'accesso attraverso risorse aziendali a reti e sistemi informatici esterni alla società compatibilmente con le necessità lavorative;

- effettuare controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anormali quali, a titolo di esempio, il download di file di grosse dimensioni, ovvero attività eccezionali dei server al di fuori degli orari di operatività sociale;
- informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri dati di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- informare gli utilizzatori di sistemi informatici delle necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- fornire il sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venire disattivati;
- vietare l'installazione e l'utilizzo di software (programmi) non approvati dalle società e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (virus) capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- segnalare all'O.d.V. anomalie e deroghe eventuali alle procedure di accesso ai sistemi informatici.

8. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI E REATI CONTRO LA PERSONA

8.1. *Fattispecie di reato*

Attraverso ripetuti interventi legislativi sono state introdotte nel sistema della responsabilità amministrativa degli Enti varie categorie di illeciti, con la comune finalità di contrastare fenomeni di criminalità che destano particolare allarme a livello internazionale, specie in relazione a reati di matrice politico-terroristica, oppure commessi nei settori e con le forme tipiche della delinquenza organizzata, anche transnazionale, o particolarmente lesivi di fondamentali diritti umani.

Si fornisce qui di seguito una sintetica esposizione delle categorie di fattispecie in questione.

8.1.1. *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e delle leggi speciali (Art. 25-quater, D.lgs. n. 231/2001)*

L'art. 25-quater del Decreto dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9.12.1999.

La norma non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad un qualsivoglia illecito penale caratterizzato dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico perseguita dal soggetto agente.

Le fattispecie considerate sono la creazione, partecipazione, arruolamento, supporto, finanziamento di associazioni con lo scopo di terrorismo. Allo stesso modo sono punibili il compimento e l'istigazione a commettere e supporto dei delitti sopra citati, quali attentati, sequestri, cospirazione politica, banda armata, dirottamento e distruzione di aereo e installazioni a terra.

8.1.2. *Delitti di criminalità organizzata*

L'art. 24-ter del Decreto, inserito dalla L. n. 94/2009, prevede innanzitutto un gruppo di reati inerenti alle varie forme di associazioni criminose, e cioè:

- associazione per delinquere generica (art. 416 c.p., primi cinque commi);

- associazione di tipo mafioso, anche straniera e scambio elettorale politico-mafioso (artt. 416-*bis* e 416-*ter*);
- associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina (art. 416 c.p., c. 6);
- associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad un'associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad un'associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo. È inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati. La giurisprudenza ritiene altresì possibile il concorso nel reato di associazione criminosa da parte di colui che, pur non partecipando all'associazione stessa, fornisca un apporto sostanziale, anche se episodico, alla sua sussistenza od al perseguimento dei suoi scopi.

L'associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.) si distingue dall'associazione per delinquere generica per il fatto che coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, oppure - anche non mediante la commissione di delitti, ma pur sempre con l'uso del metodo mafioso - per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La norma si applica anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque denominate, anche straniere, che presentino i connotati mafiosi predetti. Lo scambio elettorale politico-mafioso invece è commesso da chi ottiene una promessa di voti contro erogazione di denaro.

Gli altri due tipi di associazioni criminose sono invece caratterizzate dall'essere preordinate al fine della commissione degli specifici reati in esse considerati, vale a dire: dei reati in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina (puniti ai sensi degli artt. 600, 601 e 602 c.p. nonché dell'art. 12, c. 3-*bis* del D.lgs. n. 286/1998) e dei reati di illecita produzione, traffico o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questi specifici reati-fine (eccetto quelli in materia di stupefacenti) costituiscono di per sé autonomi reati presupposto della responsabilità dell'ente, come meglio si dirà nel prosieguo a proposito dei reati contro la persona e dei reati transnazionali.

L'art. 24-*ter* prevede inoltre la generica categoria dei delitti di qualsivoglia tipo, commessi avvalendosi del metodo mafioso od al fine di favorire l'attività di un'associazione mafiosa, fermo restando, per la responsabilità dell'ente, il requisito dell'interesse o del vantaggio del medesimo.

La prima circostanza si ritiene ricorra allorché il soggetto agente, pur senza appartenere al sodalizio criminoso o concorrere con esso, realizza una condotta idonea ad esercitare una particolare intimidazione, quale ad esempio la minaccia avvalendosi dello sfruttamento della "fama" di organizzazioni criminali operanti nell'ambito di un determinato territorio. L'ipotesi della commissione di un reato di qualsiasi tipo atto ad agevolare l'attività di un'associazione mafiosa si verifica quando il soggetto abbia agito con tale scopo specifico e la sua condotta sia concretamente idonea a realizzare tale risultato, come ad esempio nel caso del reato di riciclaggio compiuto essendo a conoscenza della riferibilità dell'operazione ad un'associazione mafiosa.

Infine, ai sensi del medesimo art. 24-*ter*, rilevano i seguenti reati, solitamente, anche se non necessariamente, realizzati nell'ambito di organizzazioni criminali.

8.1.3. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato consiste nel sequestro di una persona con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto in cambio della liberazione. Il profitto potrebbe anche consistere in un vantaggio di natura non patrimoniale. In casi particolari potrebbero essere ritenuti

corresponsabili del reato anche coloro che, pur non avendo partecipato al sequestro, si attivino per far sì che gli autori possano conseguire il riscatto, contribuendo al protrarsi delle trattative e conseguentemente, della privazione della libertà personale del sequestrato, o al conseguimento del profitto da parte dei sequestratori. Potrebbe invece integrare il reato di riciclaggio l'attività di chi interviene nel trasferimento, nella circolazione o nell'impiego di somme di denaro o di altri beni, essendo a conoscenza della provenienza dal reato in questione.

8.1.4. *Delitti in tema di armi e di esplosivi (art. 407 c. 2, lett. a), n. 5 c.p.)*

Si tratta di fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in particolare dalla L. n. 110/1975 e dalla L. n. 895/1967), che puniscono le condotte di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo, con esclusione di quelle da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, o ad aria compressa. Anche in questo caso, come per il reato precedente, eventuali collusioni in qualsiasi forma degli operatori bancari con gli autori dei reati in questione o l'espletamento di attività, quali ad esempio la concessione di finanziamenti, con la consapevolezza di, anche solo indirettamente, favorirli, potrebbero comportare il concorso nei reati stessi o l'imputabilità per altri reati, quali ad esempio il riciclaggio.

8.1.5. *Delitti transnazionali*

La responsabilità degli Enti per tale categoria di reati è sancita dalla L. n. 146/2006, al fine di più efficacemente contrastare le organizzazioni criminali che agiscono a livello internazionale.

Si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si descrivono di seguito le fattispecie penali che, se integrate dagli elementi costitutivi dell'interesse o del vantaggio dell'ente e della transnazionalità (sui quali pure si ritiene debba sussistere la consapevolezza da parte del soggetto agente), possono dar luogo alla responsabilità dell'ente.

8.1.6. Associazioni per delinquere previste dagli artt. 416 e 416-bis c.p. ovvero finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973) o al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)

Per la definizione delle condotte di base dei reati associativi in questione si rimanda a quanto sopra osservato a proposito dei delitti di criminalità organizzata. Si ritiene che, ricorrendo le caratteristiche della transnazionalità, siano applicabili all'ente unicamente le sanzioni previste dalla L. n. 146/2006 e non anche quelle di cui all'art. 24-ter del Decreto.

8.1.7. Reati in tema di immigrazioni clandestine (art. 12, c. 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. n. 286/1998)

La norma punisce le condotte consistenti nel trasportare illegalmente stranieri nel territorio dello Stato, nel promuovere, dirigere, organizzare o finanziare tale trasporto, oppure in altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio italiano o di uno Stato diverso da quello di loro appartenenza o residenza permanente. È però richiesto che ricorra almeno una delle cinque condizioni elencate dalla norma stessa.

Le medesime condotte sono punite più severamente se si verifica la contemporanea presenza di almeno due delle cinque condizioni predette oppure se siano commesse con determinate finalità, quali: il reclutamento di persone destinate alla prostituzione; lo sfruttamento sessuale o lavorativo, lo sfruttamento di minori, o in genere, la finalità di trarre un profitto anche indiretto.

Infine, il comma 5 punisce il favoreggiamento della permanenza dello straniero al fine di trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità. Si deve ritenere che l'ingiusto profitto sussista quando l'equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato, quale conseguenza dello sfruttamento da parte del soggetto agente dello stato di clandestinità, da lui conosciuto.

8.1.8. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato è commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

Si precisa che tale reato può dar luogo alla responsabilità dell'ente anche se commesso senza le caratteristiche della transnazionalità, essendo richiamato, oltre che dalla Legge n.146/2006, anche dall'art. 25-*decies* del Decreto.

8.1.9. *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)*

La condotta criminosa consiste nel prestare aiuto a taluno - dopo l'avvenuta commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo - ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. La pena è aggravata quando il delitto commesso è quello di associazione mafiosa.

Si precisa che, per giurisprudenza maggioritaria, integrano il reato anche le false risposte, tese ai fini di cui sopra, alle richieste dell'Autorità Giudiziaria.

8.1.10. *Delitti contro la persona*

L'art. 25-*quinquies* del Decreto elenca talune fattispecie di reato poste a presidio della personalità individuale previste dal Codice penale col fine di contrastare aspramente il fenomeno delle "nuove schiavitù" quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie".

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate: "Riduzione o mantenimento in schiavitù" (art. 600 c.p.), "Prostituzione minorile" (art. 600-*bis* c.p.), "Pornografia minorile" (art. 600-*ter* c.p.), "Detenzione di materiale pornografico" (art. 600-*quater* c.p.), "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" (art. 600-*quinquies* c.p.), "Tratta di persone" (art. 601 c.p.), "Acquisto e alienazione e di schiavi" (art. 602 c.p.).

Infine, si ricorda che l'art. 25-*quater.1* dispone la punibilità dell'ente nel caso di commissione del reato contro la persona di cui all'art. 583-*bis* c.p. (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*).

Il rischio di responsabilità per i delitti in questione si può ritenere rilevante solo con riferimento all'ipotesi in cui un esponente o un dipendente della Società agiscano in concorso con l'autore materiale del reato.

La forma di concorso che presenta maggiori profili di rischio è quella connessa alla messa a disposizione di risorse finanziarie o economiche in favore di organizzazioni o di soggetti che realizzino reati dei tipi sopra menzionati.

8.1.11. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Tra i reati di questa Sezione - anche se è evidente il nesso col reato transnazionale di sfruttamento di lavoratori clandestini di cui alla precedente Sezione - può collocarsi il delitto richiamato dall'*art. 25-duodecies* del Decreto, di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (art. 22, c. 12-*bis*, del D.lgs. n. 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione), che punisce i datori di lavoro che assumano o si avvalgano di dipendenti extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ovvero scaduto senza che sia richiesto il rinnovo, revocato, o annullato. La responsabilità dell'ente è prevista solo al ricorrere di determinate circostanze aggravanti. Benché il rischio della commissione di tale reato nell'ambito della Società appaia remoto, si rende comunque opportuno averne debita considerazione nel contesto della gestione del processo di selezione e assunzione del personale e delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali.

8.1.12. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica religiosa

Tra i reati legati alla persona, di recente è stato aggiunto al D.lgs. 231/2001 *l'art. 25-terdecies "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica religiosa"*, che fa riferimento all'art. 604-*bis* c.p.

Il reato si realizza quando vengono propagandate idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero sull'istigazione a commettere o commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il reato si estende, inoltre, alle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Le pene si inaspriscono se le azioni di cui sopra, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei

crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

8.2. Aree interessate

Il rischio che siano realizzati i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali e i reati contro la persona è puramente teorico e difficilmente è ipotizzabile il "vantaggio" per la Società. Per quanto concerne il reato di:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, si individua quale attività aziendale sensibile quella inerente alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, si individua quale attività aziendale sensibile quella inerente alla gestione del processo di selezione e assunzione del personale.

8.3. Principi generali di comportamento

Nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- a. realizzare comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. realizzare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, tutti i destinatari hanno l'obbligo di:

- a. operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali;
- b. rispettare le procedure aziendali in materia di gestione e assunzione del personale ed il Codice Etico;
- c. segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo sia potenziale che reale in tema di reati contro la persona;

8.4. *Controlli e prescrizioni specifiche*

Il sistema di controllo a presidio dei processi si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 - per quanto attiene l'acquisto di beni e servizi, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce la facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno.
- Attività di controllo:
 - controllo sul corretto espletamento, da parte dei fornitori, dei servizi appaltati.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
 - Dimostrabilità documentale di ogni attività inerente ai processi coinvolti e conservazione nei termini di legge.

In particolare, tutte le Strutture sono tenute a:

- astenersi dall'affidare incarichi/appalti a eventuali consulenti esterni e/o fornitori eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su professionalità qualificata, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa.

9. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

9.1. *Fattispecie di reato*

Il D.lgs. 21.11.2007, n. 231 (di seguito Decreto antiriciclaggio) e il D.lgs. 22.6.2007 n. 109, in attuazione di disposizioni comunitarie (Direttiva 2005/60/CE, c.d. “terza direttiva antiriciclaggio”) hanno profondamente riordinato la normativa in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

L’art. 25-*octies* del D.lgs. n. 231/2001 introdotto dal Decreto antiriciclaggio ha esteso la responsabilità dell’Ente ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego illecito, nonché autoriciclaggio a prescindere da fatto che siano commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, in ordine ai quali si rimanda al capitolo 7.4, anche qualora non presentino le caratteristiche di transnazionalità in precedenza previste.

La finalità del rafforzamento della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti consiste nel prevenire e reprimere più efficacemente il fenomeno dell’immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni od utilità provenienti dalla commissione di delitti, in quanto di ostacolo all’amministrazione della giustizia nelle attività di accertamento dei reati e di persecuzione dei colpevoli, oltre che, più in generale, lesiva dell’ordine economico, dell’integrità dei mercati e della libera concorrenza, in ragione degli indebiti vantaggi competitivi di cui godono gli operatori che dispongono di capitali di origine illecita.

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione degli elementi costitutivi dei reati in oggetto.

9.1.1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall’acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

È inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta alla presenza di circostanze gravi ed univoche – quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni – da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

9.1.2. *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che – consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità – compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione.

9.1.3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p.

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione dell'ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-bis c.p.

9.1.4. *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)*

La fattispecie di autoriciclaggio si concretizza allorché il soggetto, che ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La norma, inoltre, prevede la non punibilità della condotta citata nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dalla commissione del delitto, sono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" e il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, hanno introdotto e successivamente esteso la responsabilità amministrativa delle società a tutti i delitti fiscali più gravi. La L. n. 157/2019 ha pertanto introdotto *l'art. 25-quinquiesdecies* del D.lgs. 231/2001. Al momento sono previste ulteriori modifiche in merito all'introduzione dei reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, tentativo dei reati precedenti, e indebita compensazioni se commessi con elementi di trans nazionalità e di rilevanza (imposta IVA evasa >10 mln/€). Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione degli elementi costitutivi dei reati in oggetto.

9.1.5. *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. n. 74/2000)*

Il reato si realizza quando chiunque, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi o crediti e ritenute fittizi o indica elementi attivi inferiori a quelli effettivi nelle dichiarazioni annuali, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La nozione di operazione inesistente appare particolarmente ampia, includendo, ad esempio, le operazioni mai effettuate, le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore, le operazioni effettuate ma tra parti diverse.

9.1.6. *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)*

Il reato si realizza differenza da quello del precedente art. 2 in quanto avviene attraverso l'uso di mezzi fraudolenti, che debbono essere diversi dalle fatture false (quali ad esempio contratti simulati, l'intestazione di beni o conti bancari a prestanome ecc.)

Costituiscono elementi necessari di questo reato:

- l'infedeltà della dichiarazione derivante dall'indicazione di elementi attivi inferiori al reale o elementi passivi fittizi;
- la presenza di una falsa indicazione nelle scritture contabili;
- l'uso di mezzi fraudolenti, che debbono essere diversi dalle fatture false, altrimenti si ricade nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false. Ad esempio, sono mezzi fraudolenti l'uso di contratti simulati, l'intestazione di beni o conti bancari a prestanome ecc.

Inoltre, a differenza del reato precedente art. 2, sono previste soglie di punibilità penale che devono essere congiuntamente superate, che sono riportate all'Art. 3 del D.lgs. n. 74/2000 e ss.mm.ii.

9.1.7. *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)*

Il reato si realizza quando chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

9.1.8. *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)*

Il reato si realizza quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

9.1.9. *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)*

Il fatto si realizza quando chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. È

punibile, inoltre, chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi.

9.1.10. *Delitti contro l'industria e il commercio*

Con la L. n. 99/2009, viene introdotto l'art. 25-bis.1, e le fattispecie di reato sui Delitti contro l'industria e il commercio. Di seguito sono elencati i principali reati introdotti:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.): chiunque adopera violenza sulle cose ovvero utilizza mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.): chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.): chiunque cagiona un danno all'industria nazionale, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.):
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e contraffazione di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (artt. 516 e 517-quater c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

9.1.11. *Delitti di Falsità in monete*

La L. 409/2001 introduce l'art. 25-bis, introducendo i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. In seguito, sono elencati i reati contemplati.

- Falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione nello stato di monete falsificate (artt. 453, 454, 455 e 457 c.p.)

- Falsificazione, introduzione, acquisto, detenzione, messa in circolazione o uso di valori di bollo, filigrane e carta filigranata falsificati, contraffatti o alterati (artt. 459, 460, 461, 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi, brevetti e commercio di prodotti con segni falsi (artt. 473-474 c.p.)

9.1.12. Frode in competizioni sportive

Con la L. n. 39/2019 sono stati aggiunti i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies). I reati, facenti capo agli artt. 1-4 L. n. 401/1989, si applicano a chi promette denaro o altra utilità per uno svolgimento sleale delle competizioni sportive, a chi accetta tali promesse, a chi esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto, di scommesse legate ad attività sportive, anche tramite apparecchi vietati, a chi organizza lotterie fuori dalle prescrizioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e a chi dà loro pubblicità e ospitalità. Considerate le attività svolte da AGES, tale reato non risulta applicabile.

9.2. Aree interessate

- Settore amministrativo e contabile;
- gestione del servizio farmacie;
- gestione del servizio mense
- la gestione delle soste a pagamento e posteggio sotterraneo;
- gestione del distributore automatico di acqua potabile.

9.3. Principi generali di comportamento

Nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- a. realizzare comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- b. realizzare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

In particolare, tutti i destinatari hanno l'obbligo di:

1. operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali;
2. rispettare le procedure aziendali in materia di ricettazione e riciclaggio, così come in materia tributaria ed il Codice Etico;
3. segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo sia potenziale che reale in tema di reati di ricettazione e riciclaggio.

9.4. Controlli e prescrizioni specifiche

Il sistema di controllo a presidio dei processi si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 - per quanto attiene l'acquisto di beni e servizi, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce la facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno.
- Attività di controllo:
 - controllo sul corretto espletamento, da parte dei fornitori, dei servizi appaltati.
 - Controllo sulla corretta tenuta dei registri contabili da parte dell'Organo di Revisione;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
 - Dimostrabilità documentale di ogni attività inerente ai processi coinvolti e conservazione nei termini di legge.
 - Mantenimento dei registri contabili e dei documenti tributari correttamente compilati e accessibili per i controlli.

In particolare, tutte le Strutture sono tenute a:

- astenersi dall'affidare incarichi/appalti a eventuali consulenti esterni e/o fornitori eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su professionalità qualificata,

competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa.

- Segnalare all'Organismo di Vigilanza comportamenti errati da parte di colleghi.

10. ALLEGATO A - Codice Etico

1. PREMESSA

AGES nel corso del tempo ha raggiunto non solo una dimensione aziendale ma anche un'immagine pubblica che si ritiene opportuno salvaguardare e promuovere: anche a tal fine è stata decisa l'adozione del presente Codice Etico di comportamento, espressione di un contesto aziendale ove primari obiettivi sono il rispetto di ogni norma di legge, l'adozione di una condotta eticamente corretta ed equa da parte di tutti gli esponenti aziendali e di coloro che, a qualsiasi titolo, operano per la società ed infine l'impegno a contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio e dei cittadini per i quali l'azienda eroga i servizi ad essa affidati.

Il Codice Etico è quindi rivolto ai componenti degli organi sociali, a tutti i dipendenti di ogni ordine e grado e a tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con l'azienda.

L'osservanza del Codice Etico è da considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte da tutti gli esponenti aziendali.

2. INTRODUZIONE

2.1 *Finalità e contenuti del codice etico*

Il presente Codice Etico (di seguito Codice) individua i principi generali e le regole di comportamento cui viene riconosciuto un valore etico positivo, il cui rispetto costituisce condizione imprescindibile per il conseguimento della propria missione aziendale.

Il Codice disciplina le condotte rilevanti, sotto il profilo etico, con lo scopo di rendere trasparente l'attività di AGES e di indirizzarne lo svolgimento, in considerazione anche dell'impegno della società a contribuire allo sviluppo socioeconomico del territorio in cui opera, per mezzo dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi ad essa affidati.

2.2 *Destinatari e diffusione del Codice*

Le disposizioni del Codice sono vincolanti per i comportamenti di tutti gli amministratori della società, dei suoi dirigenti, dipendenti, consulenti e collaboratori.

I destinatari delle norme del Codice sono tenuti a osservare le prescrizioni in esso contenute e a adeguare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi espressi.

La società si impegna a richiamare l'osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti economici da essa instaurati e a dare al medesimo la maggiore diffusione possibile.

A tal fine, il Codice è messo a disposizione di qualunque interlocutore della Società.

2.3 Efficacia del Codice

I comportamenti prescritti dal presente Codice integrano, sotto il profilo etico, la condotta rilevante degli amministratori ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo di diligenza richiesto dalla natura del loro incarico nell'adempimento dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto; integrano inoltre la condotta rilevante ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di fedeltà e diligenza attesi da dirigenti e dipendenti, nonché del generale obbligo di buona fede esigibile dai collaboratori a qualunque titolo e dai fornitori di prestazioni di servizi.

L'inosservanza dei comportamenti cui la società attribuisce esplicitamente valore etico è proporzionalmente sanzionata, ricorrendone gli estremi, sotto il profilo civile, penale e disciplinare.

2.4 Attuazione e aggiornamento del Codice

Il Codice è adottato dalla Società mediante delibera dell'organo amministrativo, potrà essere modificato e integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti, delle indicazioni e delle proposte che potranno essere formulate dagli stessi componenti.

3. PRINCIPI GENERALI

3.1 Onestà

La società ritiene elemento fondamentale il rispetto delle leggi e dei regolamenti in tutte le aree aziendali in cui opera.

Pertanto, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni aziendali, i dipendenti, gli organi sociali ed i loro membri singolarmente considerati, i propri agenti, procuratori, consulenti interni ed esterni, i fornitori, chiunque abbia rapporti con essa sono tenuti ad osservare scrupolosamente i doveri di legge e quelli contenuti nel presente Codice.

In nessuna ipotesi il perseguimento dell'interesse della società potrà giustificare una condotta non onesta ai sensi del presente paragrafo.

La società non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda aderire a questo principio.

I dipendenti e gli organi sociali, anche singolarmente, devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti. Nel caso in cui sorgessero dubbi su come procedere nell'attività d'impresa, essi potranno richiedere i chiarimenti necessari all'Organo di Vigilanza che provvederà ad informare adeguatamente i soggetti interessati.

3.2 Correttezza in caso di potenziali conflitti d'interesse

È fatto obbligo, nell'esercizio delle attività aziendali, di evitare situazioni, anche solo potenziali, di conflitto d'interesse, ossia di evitare ipotesi in cui un dipendente o un appartenente ad organi sociali, ovvero ai soggetti di cui al precedente paragrafo, persegua un interesse diverso da quello della società, ovvero tragga un personale vantaggio da opportunità d'affari aziendali.

3.3 Utilizzo abusivo informazioni riservate

In particolare, i soggetti di cui ai sopra indicati paragrafi sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate acquisite a causa dell'attività della società con finalità non connesse con l'esercizio della propria attività di lavoro.

3.4 Risorse umane

La società considera i propri dipendenti una risorsa per il proprio successo economico e, conseguentemente, tutela e promuove il valore delle risorse umane al fine di incrementare e migliorare il patrimonio e la competitività attraverso le competenze di ciascun soggetto dipendente o collaboratore.

3.5 Comportamento della società nella propria gerarchia.

La società si impegna affinché l'esercizio dell'autorità all'interno di relazioni gerarchiche sia sempre ispirato a criteri di equità e correttezza e non implichi la realizzazione di abusi di alcun genere. In particolare, la società assicura che l'autorità non si trasformi in esercizio di potere lesivo della dignità ed autonomia dei propri dipendenti o dei soggetti sopra indicati e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei dipendenti e degli altri portatori di interesse.

3.6 *Integrità e tutela della persona*

La società si impegna a tutelare l'integrità morale dei propri dipendenti garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti e discorsi che possano turbare la sensibilità della persona, anche in relazione ad orientamenti sessuali.

Il dipendente o il collaboratore della società che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati al sesso, all'età, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose può segnalare l'accaduto all'Amministratore Unico ed all'Organismo di Vigilanza che valuteranno l'eventuale violazione del presente Codice Etico.

3.7 *Trattamento dei dati riservati*

La società garantisce la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dall'effettuare ricerche di dati riservati, ad eccezione di quelli di cui sia entrata in possesso durante la legittima attività di lavoro aziendale.

Tutti i soggetti di cui al presente codice etico sono tenuti a non utilizzare alcuna informazione riservata acquisita durante l'esecuzione del lavoro per finalità non connessa con l'esercizio della propria attività.

3.8 *Comportamento aziendale con le risorse umane*

Le risorse umane sono un bene aziendale di primaria importanza. A tale fine, la società si impegna a adottare parametri di valorizzazione delle stesse secondo criteri di merito, competenza e adesione volontaria ai percorsi di carriera offerti.

In questa ottica, sono vietate pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, sviluppo e retribuzione del personale, nonché comportamenti nepotistici o di favoritismo di qualsiasi genere.

La società deve informare esaurientemente il dipendente assunto di tutte le informazioni necessarie al proprio inquadramento lavorativo, ivi comprese le norme contenute nel Codice Etico.

Essa dovrà, inoltre, fare sì che i propri dipendenti adottino comportamenti ispirati ai principi qui esposti.

Il personale avrà cura di proteggere i beni aziendali, nonché di rifiutare doni, compensi, benefici di qualsivoglia tipo da clienti o altri soggetti con i quali la società intrattenga rapporti d'affari. Del pari, è fatto obbligo di astenersi dall'effettuare raccomandazioni in favore di terzi estranei alla società da parte di soggetti appartenenti a quest'ultima, ovvero ai propri organi sociali, ovvero al proprio Organismo di Vigilanza.

3.9 *Rapporti con i Clienti*

L'operatività della società è volta alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti, considerati il patrimonio prevalente della società. In questa ottica, la società terrà in considerazione le richieste della clientela tese a migliorare la qualità dei prodotti e indirizzerà la propria attività di ricerca e di gestione verso standard elevati di qualità del prodotto.

I rapporti e le comunicazioni con i clienti devono essere:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
- conformi alle normative vigenti;
- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente;
- privi di informazioni pubblicitarie ingannevoli o non veritiere.

3.10 *Rapporti con i Fornitori: scelta del Fornitore*

Le modalità di scelta del Fornitore sono regolate da principi comuni e conformi alle norme vigenti. La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi materiali e immateriali devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, di concorrenza, di parità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive, in merito alla competitività, alla qualità, all'utilità e al prezzo della fornitura.

AGES adotta criteri di selezione oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente e non preclude a nessun fornitore, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per l'aggiudicazione di un contratto.

Nella selezione del Fornitore, AGES dovrà tenere conto delle capacità di garantire l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza.

3.11 Concorrenza leale

La società intende tutelare il valore della concorrenza leale e pertanto si astiene da comportamenti di tipo collusivo, predatorio, o cagionanti abuso di posizioni dominanti.

3.12 Uso dell'accesso aziendale alla rete Internet

La società si impegna ad evitare l'utilizzo aziendale della rete Internet per motivi non strettamente attinenti alle ragioni lavorative e, in particolare, ne vieta l'uso per venire in possesso o per distribuire materiale pornografico anche in relazione a minori di anni 18.

Se ritenuto necessario, sarà adottato l'uso di apposite procedure informatiche che mediante appositi filtri impediscano ai propri dipendenti l'accesso a siti pornografici.

3.13 Informativa contabile e societaria

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun dipendente è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di ogni dipendente far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

3.14 Contributi e sponsorizzazioni

AGES può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti

costitutivi, che siano di elevato valore culturale, sociale o benefico, in ogni caso, che coinvolgano un significativo numero di cittadini.

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo a eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali AGES può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, AGES presta particolare attenzione verso ogni possibile conflitto d'interessi di ordine personale o aziendale (ad esempio, rapporti di parentela con i soggetti interessati o legami con organismi che possano, per i compiti che svolgono, favorire in qualche modo l'attività della società).

3.15 L'ambiente e la sicurezza

AGES si impegna nell'adozione di strategie volte ad operare attraverso un sistema il più possibile integrato di gestione della sicurezza e dell'ambiente, interno ed esterno ai luoghi di lavoro. Intende farlo attraverso opportuni livelli di sensibilizzazione e addestramento del personale, nonché il coinvolgimento di tutte le risorse umane, al fine di raggiungere elevati tenori di professionalità e qualità delle prestazioni sulle tematiche di sicurezza, ambiente e salute, perseguendo la crescita della consapevolezza e del senso di responsabilità dell'intera società.

4. ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO

4.1 Comunicazione

Il presente codice etico è reso conosciuto attraverso le modalità aziendali ritenute più idonee a tutti i dipendenti, ai membri degli organi di amministrazione, a quelli del Collegio Sindacale, ai collaboratori esterni, ai terzi con i quali la società entra in relazione di affari, ovvero con i quali partecipa a gare di appalto.

Copia del presente documento è anche affissa nella bacheca dedicata alle circolari interne e potrà essere inserito in allegato ai contratti stipulati fra la società e i terzi.

L'Organismo di Vigilanza, con il consenso dell'Organo Amministrativo, potrà esporre in bacheca una relazione succinta sull'attività svolta al termine di ogni anno solare priva di riferimenti nominativi a soggetti nei cui confronti l'organismo abbia ritenuto di fare rapporto al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico.

4.2 Sanzioni


La violazione dei principi contenuti nel presente Codice, ove rappresenti altresì illecito disciplinare, dà luogo al procedimento disciplinare immediato, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento stesso costituisca anche reato.

Nell'ambito dei contratti di collaborazione professionale e fornitura di beni, servizi e lavoro, l'eventuale inosservanza di tali principi può configurare la risoluzione dei rapporti in essere.

11. ALLEGATO B - La Struttura Organizzativa

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ORGANIGRAMMA

1.1 Organigramma aziendale



2. DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Di seguito sono illustrate le responsabilità (ciò che il titolare della posizione deve fare), le autorità (i limiti all'autonomia nel fare quanto stabilito) e le relazioni con le altre funzioni aziendali.

2.1 *Amministratore Unico*

L'amministratore unico è investito di tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale, ferme le competenze di seguito elencate riservate all'assemblea ai sensi dell'art 12) dello statuto (estratto da CCIAA):

“Esamina ed approva gli indirizzi strategici di medio - lungo periodo ed i piani industriali;

Esamina ed approva il budget annuale preventivo, predisposto dall'organo amministrativo, con evidenziazione dell'assetto organizzativo e del piano delle assunzioni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

Esamina ed approva entro i termini di legge e di statuto il bilancio di esercizio;

Nomina e revoca l'organo amministrativo e l'organo di revisione e/o controllo e ne determina il relativo compenso. In caso di nomina del consiglio di amministrazione ne individua il presidente e il vicepresidente. In caso di nomina dell'organo di revisione e/o controllo in forma collegiale, ne individua il presidente. È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali di cui al presente punto gettoni di presenza o premi di risultato, nonché di corrispondere ad essi trattamenti di fine mandato;

Può nominare il direttore, sentite le proposte dell'organo amministrativo scelto tra persone dotate di specifica preparazione professionale e gestionale, determinare la competenza, l'eventuale rappresentanza, il relativo compenso e la durata dell'incarico;

Delibera l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di beni immobili, di rami d'azienda e di partecipazioni in altre società;

Autorizza i singoli acquisti di valore contrattuale superiore ad euro 3.000.000,00 (TREMILIONI/00);

Costituisce, al di fuori del Comune di Paderno Dugnano, sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze, uffici, agenzie, o dipendenze.

L'organo amministrativo ha competenza per l'approvazione dei contratti di servizio.

L'organo amministrativo individua, su proposta del direttore se nominato, i direttori di farmacia e gli eventuali responsabili di altri esercizi e/o strutture in relazione alla dimensione ed all'organizzazione della società.

L'organo amministrativo potrà inoltre nominare dirigenti, procuratori speciali e mandatari in genere per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i compensi.

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico.

L'organo di amministrazione può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non è un amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura”.

2.2 Direttore Amministrativo

Il Direttore, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'Amministratore Unico, esercita un'attività di coordinamento delle funzioni aziendali, in esecuzione delle politiche e degli indirizzi decisi dall'Amministratore Unico secondo il mandato istituzionale degli Azionisti.

Nella figura del direttore, ricoperta dal Sig. Giancarlo Joli, rientrano numerose funzioni aziendali che possono essere così riassunte e descritte.

- *Funzione direttiva:* rapporti di Legale Rappresentanza, organizzazione gare/appalti e contrattualistica.
- *Funzione amministrativa:* ripresa e controllo delle scritture contabili; versamenti delle imposte, scritture di rettifica e predisposizione bilanci annuali e infrannuali; rapporti con le banche; paghe e contributi; aggiornamento e implementazione del software aziendale.
- *Funzione gestione servizi:* coordinamento del personale coinvolto; interventi risolutivi di anomalie (avarie, contenziosi); gestione priorità; sviluppo software aziendale per miglioramento del servizio; rapporti con il centro cottura; gestione volantini mensa e farmacie; manutenzione del sito internet di AGES; gestione del sistema informativo mense.
- *Funzione coordinamento farmacie:* rapporti con le OO.SS e con le ATS; supervisione calendari di lavoro; supervisione e controllo delle attività acquisti; gestione dei piani di miglioramento; gestione delle anomalie e manutenzioni occasionali e contrattuali (HACCP, sicurezza e privacy); controllo degli inventari.
- *Funzione servizio affissioni:* analisi della filiera delle affissioni “outdoor”; rapporti con gli interlocutori del settore; definizione del piano affissioni; gestione delle gare d'appalto.

- *Funzione servizio No Packaging*: analisi della filiera; rapporti con gli interlocutori del settore; gestione dell'appalto per i distributori del latte; analisi nuove opportunità.
- *Funzione gestione Asset*: pianificazione e gestione interventi straordinari; gestione manutenzioni ordinarie e straordinarie.

2.3 Direttore di Farmacia

Nella figura del direttore di farmacia, rientrano le seguenti funzioni:

- Gestione operativa dell'Unità Locale (scadenze, revoche e ritiri, tariffazione ricette, trasmissione dati contabili delle vendite, tenuta dei rapporti giornalieri).
- Gestione delle attività di miglioramento dell'Unità Locale in sintonia con la direzione.
- Primi interventi correttivi alle anomalie ed esatta tenuta delle attrezzature e del decoro.
- Coordinamento con l'Ufficio Acquisti per la scelta dei fornitori e l'allestimento delle campagne acquisti annuali.
- Gestione approvvigionamento prodotti di farmacia da grossisti.
- Gestione del magazzino, resa e termodistruzione degli scaduti e delle revoche.
- Rapporti con le case produttrici; definizione degli acquisti; studio e predisposizione delle campagne annuali; riporto sistematico delle attività con la direzione.

2.4 Collaboratore di Farmacia

Nella figura del collaboratore di farmacia, rientrano le seguenti funzioni:

- Assistenza nelle vendite ai direttori di farmacia.
- Collaborazione con i Direttori di Farmacia all'esatta tenuta dell'Unità Locale.
- Brevi sostituzioni dei Direttori di Farmacia quando assenti.

2.5 Coadiutore-Commesso di Farmacia

Nella figura del coadiutore/commesso di farmacia, rientrano le seguenti funzioni:

- Verifica delle forniture e ricezione merci; stoccaggio dei magazzini; resi ai fornitori.
- Assistenza ai farmacisti nelle vendite; vendita diretta dei prodotti consentiti dalla Legge.
- Gestione del decoro dell'Unità Locale.

2.6 Gestione mense

Nella figura del responsabile gestione mense, rientrano le seguenti funzioni:

- Gestione iscrizioni, controllo presenze.

- Recupero crediti.
- Rapporti con ufficio scuola del Comune.

2.7 Gestione Farmacie

Nella figura del responsabile gestione farmacie, rientrano le seguenti funzioni:

- Prima predisposizione dei calendari bimensili del servizio.
- Controllo fatture farmacia.

2.8 Gestione parcheggi, sanzioni, assistenza domiciliare

Nella figura del responsabile parcheggi, sanzioni, assistenza domiciliare rientrano le seguenti funzioni:

- Scassetamento parcometri.
- Conteggio moneta e versamento moneta in banca.
- Rifornamento alle collettorie.
- Rilevazione anomalie autorimessa.

2.9 Amministrazione mense, parcheggi, farmacie e lampade votive

Nella figura del responsabile amministrazione mense, parcheggi e farmacie rientrano le seguenti funzioni:

- Registrazione e controllo contabilità fornitori, clienti e generale; supervisione calendari servizio farmacie, gestione delle sue anomalie o organizzazione del personale autonomo.
- Registrazione e rilevazione delle presenze del personale fino alla predisposizione delle voci paga; predisposizione ordinativi di pagamento per i fornitori;
- Rapporti contabili con le collettorie e clienti autorimessa; rapporti con il cassiere; predisposizione dei pagamenti dei fornitori; attività di segreteria e gestione corrispondenza.

3. ALLEGATO B1 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Funzione	Nominativo
Direttore amministrativo Responsabile Amministrazione, gestione servizi, coordinamento farmacie, servizio affissioni, servizio no packaging, gestione asset	Giancarlo Joli
Direttore di Farmacia	Roberto Ferioli
Direttore di Farmacia	Luisa Pangrazzi
Direttore di Farmacia	Roberto Ostini
Direttore di Farmacia	Primiana Protano Leo
Farmacista Collaboratore	Natalia Giugliano
Farmacista Collaboratore	Patrizia Pinotti
Farmacista Collaboratore	Rita Lavezzari
Coadiutore di Farmacia	Nicola Cassiani
Coadiutrice di Farmacia	Taira Baldin
Coadiutrice di Farmacia	Katy Di Folco
Coadiutrice di Farmacia	Patrizia Tornaghi
Coadiutore di Farmacia	Roberto Tucci
Gestione mense e farmacie	Federica Scurati
Servizio parcheggi sanzioni e assistenza domiciliare	Sonia Ba
Servizio amministrazione servizi mensa parcheggi e farmacie	Gabriella Angelino
Amministratore Unico	Alberto Laguardia
Collegio Sindacale	Fabio Moscato
Organismo di Vigilanza	Enrico Taglione
Responsabile Trasparenza e Anticorruzione	Giancarlo Joli

12. ALLEGATO C - Sistema delle Deleghe e dei Poteri

1. POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

All'Amministratore Unico sono conferiti i seguenti poteri:

1.1 Firma sociale.

- a. Firmare la corrispondenza e ogni altro documento che richieda l'apposizione della firma della Società e che riguardi affari compresi nei poteri delegati con la presente.

1.2 Rappresentanza e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed Enti.

- a. Rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli Enti Locali, delle Camere di Commercio, degli Enti parastatali e previdenziali, delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, sia in sede di presentazione di istanze che di trattativa e definizione di ogni pratica.
- b. Rappresentare a ogni effetto la società nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti e del Debito Pubblico, firmando le relative domande e dichiarazioni, anche relative a tramutamenti, trasferimenti, vincoli e svincoli.
- c. Costituire e ritirare depositi cauzionali presso i Ministeri, gli Uffici del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Amministrazione Finanziaria, gli Uffici doganali, i Comuni, le Province, le Regioni e ogni altro ufficio o ente pubblico.

1.3 Locazioni, garanzie, diritti reali, convenzioni.

- a. Stipulare, modificare e risolvere contratti di locazione relativi a beni immobili anche ultra-novennali, relativi ad autoveicoli ed altri beni mobili, comprese le locazioni finanziarie.
- b. Concedere, modificare o estinguere garanzie, sia mobiliari che immobiliari, anche a favore di terzi.
- c. Stipulare contratti di trasporto, di nolo, di deposito, di lavorazione e, in generale, ogni contratto inerente alla gestione aziendale.
- d. Per i suddetti punti a), b) e c) il potere di novare, trasformare e risolvere ogni contratto e transigere ogni vertenza relativa.

-
- 1.4 Riscossioni, cessioni e ricevute.
- a. Esigere qualunque somma a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione dovuta alla Società, rilasciando le relative ricevute e quietanze sia in acconto che a saldo.
 - b. Incassare e ritirare somme e valori da qualunque Cassa o Tesoreria statale, regionale, provinciale, comunale e da ogni altro Ente pubblico.
 - c. Cedere qualsiasi somma o altri valori riferentisi a crediti, interessi o depositi di qualsiasi natura, verso ogni amministrazione pubblica o qualsiasi privato.
 - d. Emettere titoli cambiari sia verso clienti o debitori ad ogni altro titolo.
 - e. Ritirare ed esigere dalle Poste, dalle Ferrovie, dalle imprese di trasporto, lettere raccomandate, assicurate, titoli, valori, plichi, colli e pacchi rilasciando la necessaria ricevuta liberatoria.
- 1.5 Operazioni bancarie e finanziarie.
- a. Effettuare qualsiasi operazione bancaria e stipulare aperture di conto corrente presso qualsiasi banca o altro Istituto di credito, comprese la Banca d'Italia, le Casse di Risparmio, le Banche Popolari.
 - b. Aprire, modificare o estinguere conti correnti postali, compiendo ogni operazione consentita sui medesimi, compresi i prelevamenti e l'emissione di vaglia postali.
 - c. Stipulare con qualsiasi Istituto Bancario contratti di deposito di denaro e titoli, apertura di credito, anticipazione, sconto, mutuo e finanziamento, determinandone termini e condizioni.
 - d. Fare versamenti e prelievi sui conti bancari della società, anche allo scoperto, nel rispetto dei fidi concessi alla società.
 - e. Emettere o girare assegni bancari, vaglia cambiari e tratte; accettare o girare cambiali tratte e altri titoli di credito all'ordine o al portatore; richiedere assegni circolari.
 - f. In genere, trattare e discutere con qualsiasi Istituto di Credito, Banca, Cassa di Risparmio o Ente Finanziario condizioni, modalità e procedure riguardanti operazioni della Società stessa, o di Società alle quali essa partecipa.
 - g. Effettuare operazioni con qualsiasi società di factoring compresa la cessione di crediti, la costituzione di garanzie, mandati per l'incasso, operazioni di sconto e quanto altro concernente il rapporto con le società medesime.

1.6 Assicurazioni.

- a. Stipulare contratti di assicurazione privata od obbligatoria, firmando le relative polizze.
- b. Modificare e recedere dai contratti stessi, concordare in caso di sinistro l'indennità dovuta dall'assicuratore, rilasciando quietanza per l'importo riscosso.

1.7 Procedure giudiziarie.

- a. Rappresentare la Società in ogni stato e grado di giudizio, dinanzi a qualsiasi Magistratura in Italia e all'estero, compresi la Suprema Corte di Cassazione, la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e la Corte costituzionale.
- b. Deliberare e sostenere qualunque tipo di azione giudiziaria.
- c. Costituirsi parte civile nei procedimenti penali.
- d. Conferire e revocare mandati ad avvocati, a procuratori ed a consulenti tecnici.
- e. Eleggere domicilio e provvedere ad ogni incombenza relativo.
- f. Accettare, deferire, riferire e prestare giuramenti anche decisori.
- g. Richiedere pignoramenti e sequestri, conservativi o giudiziari, a mano di debitori o terzi; rendere dichiarazioni di terzo pignorato o sequestrato, adempiendo a tutto quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge; curare l'esecuzione dei giudicati.
- h. Rappresentare la società in procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata fino alla definizione delle medesime, riscuotendo somme in acconto o a saldo e rilasciando quietanza.
- i. Proporre istanze, impugnazioni e votare nelle suindicate procedure.

1.8 Contratti di lavoro.

- a. Assumere, sospendere o licenziare, dirigenti, impiegati, di concetto e di ordine e operai, determinando o modificando le retribuzioni, le incombenze e le condizioni di lavoro.
- b. Rilasciare autorizzazioni ai dipendenti a recarsi con automezzi della Società, in via continuativa o in determinate circostanze, al di fuori dei luoghi dove abitualmente prestano il proprio lavoro allorché sia richiesto dalle mansioni svolte o da singoli incarichi conferiti.

- c. Stabilire termini e condizioni e stipulare contratti collettivi di lavoro e accordi aziendali.
- d. Rappresentare la Società nei confronti di tutti gli Istituti Previdenziali e Assicurativi, provvedendo a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, in particolare per quanto concerne le assicurazioni, indennità e contributi vari.
- e. Rappresentare la Società nei confronti di organizzazioni sindacali, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, nonché davanti agli uffici del lavoro, ai collegi di conciliazione e di arbitrato, con facoltà di transigere le vertenze.
- f. Rappresentare la Società avanti la Magistratura del Lavoro in ogni sede e grado con tutti i più ampi poteri, compresi quelli di nominare e revocare avvocati e procuratori, difensori e periti, ivi compreso il curare l'esecuzione dei giudicati e compiere quant'altro necessario ed opportuno per l'integrale e migliore definizione o transazione di tali vertenze, anche con specifico riferimento agli articoli n. 410, 412 e 420 del Codice di Procedura Civile.

2. POTERI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Al Signor Giancarlo Joli sono conferiti i poteri seguenti:(verbale del 28.06.2017)

- 2.1 Firma della corrispondenza e ogni altro documento che richieda l'apposizione della firma della Società e che riguardi affari compresi nei poteri delegati.
- 2.2 L'esecuzione delle deliberazioni dell'Amministratore Unico.
- 2.3 La rappresentanza della Società in Italia presso l'amministrazione dello Stato, gli uffici pubblici e privati, le organizzazioni di categoria e sindacali, le dogane, le imprese di trasporti in genere, gli uffici postali e telegrafici e presso ogni altra autorità, comprese quelle valutarie.
- 2.4 L'esazione di crediti a qualsiasi titolo, la riscossione di somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni di qualsiasi specie, dell'istituto di emissione, della Cassa Depositi e Prestiti, della tesoreria, degli uffici postali e telegrafici e da qualunque altro ufficio pubblico e privato in genere, rilasciandone valide quietanze e discarichi.
- 2.5 La costituzione e ritiro di tutti i depositi cauzionali.

-
- 2.6 La qualità di “datore di lavoro” ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/2008 e le competenze allo stesso attribuite. In relazione a detta funzione sono attribuiti i poteri di disporre autonomamente l'esecuzione dei lavori, l'acquisto di attrezzature e dispositivi, necessari a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, tenendo indenne la società da comportamenti non rispettosi delle stesse, il tutto con l'osservanza, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure che regolano l'acquisto di pubbliche forniture e l'esecuzione dei lavori. Potrà infine disporre autonomamente la sospensione dell'attività aziendale o di singole parti di essa, nell'eventualità in cui non fosse possibile assicurare il rispetto delle predette norme.
- 2.7 La qualità di responsabile del trattamento dei dati ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.lgs. 181/2018.
- 2.8 La qualità di responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della L.190/2012.
- 2.9 La qualità di responsabile della trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.
- 2.10 Propone all'Amministratore la presidenza delle commissioni di gara e di concorso pubblico.
- 2.11 La direzione, gestione e coordinamento del personale, l'attribuzione dei trattamenti economici fissi e accessori, la responsabilità dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle relative sanzioni, l'assunzione di tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente, disporre la mobilità interna ed esterna dei dipendenti.
- 2.12 L'affidamento degli incarichi di consulenza e professionali, riferiti allo studio delle questioni complesse attinenti l'esercizio delle attività sociali, entro i limiti indicati nel budget annuale preventivo, o in quelli successivamente autorizzati dall'Amministratore Unico e nel rispetto delle norme di Legge e di quanto previsto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di Paderno Dugnano, per tali affidamenti.
- 2.13 La gestione, senza ulteriori atti dell'Amministratore Unico, delle fasi negoziali per l'acquisizione di beni e servizi e l'effettuazione dei lavori necessari per la gestione

aziendale entro i limiti massimi di € 200.000,00 al netto dell'I.V.A., da espletarsi con le modalità previste dalla normativa vigente, e per quanto possibile e compatibile con le modalità previste nel regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi, e l'effettuazione dei lavori in economia vigente presso il comune di Paderno Dugnano.

- 2.14 Per l'acquisizione di beni e servizi e l'effettuazione di lavori di importo superiore a quello sopra indicato, al Direttore Amministrativo è affidata la gestione della gara, previa adozione della delibera a contrarre da parte dell'Amministratore Unico.
- 2.15 Le funzioni, ove previste dalla normativa vigente, di responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006; per quanto attiene la realizzazione di lavori il Direttore Amministrativo può avvalersi delle facoltà previste dal c. 7 del predetto articolo.
- 2.16 La stipulazione di tutti i contratti, ivi compresi quelli di costituzione dei rapporti di lavoro, nonché la novazione, trasformazione e la risoluzione dei contratti, la transazione in ogni vertenza relativa, con il solo limite, per queste ultime, nel caso in cui siano previsti oneri a carico della società per un valore superiore a € 50.000,00, di acquisire anteriormente le direttive dell'Amministratore Unico.
- 2.17 L'esazione di crediti a qualsiasi titolo, la riscossione di somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni di qualsiasi specie, depositi cauzionali dell'istituto di emissione, della Cassa Depositi e Prestiti, della tesoreria, degli uffici postali e telegrafici e da qualunque altro ufficio pubblico e privato in genere, rilasciandone valide quietanze e scarichi.
- 2.18 Il ritiro e l'esazione, dai vettori postali o di trasporto, di lettere raccomandate, assicurate, titoli, valori, plichi, colli e pacchi, rilasciando la necessaria ricevuta liberatoria.
- 2.19 Effettuare qualsiasi operazione bancaria con limite massimo per operazione di 100 mila euro per i pagamenti e stipulare aperture di conto corrente presso qualsiasi banca o altro Istituto di credito, comprese la Banca d'Italia, le Casse di Risparmio, le Banche Popolari. I pagamenti effettuati in esecuzione di contratti stipulati dall'azienda possono essere effettuati nei limiti e con le modalità previsti dai contratti stessi, anche oltre il predetto valore.

- 2.20 La stipula, modifica e la risoluzione dei contratti di apertura di credito, di conto corrente e deposito presso istituti di credito; la richiesta, accettazione e affidamento di linee di credito a breve termine; il tutto nel limite di euro 100.000 per singolo Istituto di Credito.
- 2.21 Emettere o girare assegni bancari, vaglia cambiari e tratte; accettare o girare cambiali tratte e altri titoli di credito all'ordine o al portatore; richiedere assegni circolari con limite massimo per operazione di 100 mila euro.
- 2.22 In genere, trattare e discutere con qualsiasi Istituto di Credito, Banca, Cassa di Risparmio o Ente Finanziario condizioni, modalità e procedure riguardanti operazioni della Società stessa.
- 2.23 Effettuare operazioni con qualsiasi società di factoring compresa la cessione di crediti, la costituzione di garanzie, mandati per l'incasso, operazioni di sconto e quanto altro concernente il rapporto con le società medesime con limite massimo per operazione di 100 mila euro.

13. ALLEGATO D – Sistema Sanzionatorio

1. PRINCIPI GENERALI

Viene istituito ai sensi del decreto legislativo 231/01 un sistema disciplinare per la comminatoria di sanzioni in caso di trasgressione alle disposizioni contenute nel codice etico e nel modello organizzativo. A questo riguardo, tale apprestamento è conforme al dettato di cui all'art. 6, c. 2 lett. f) ed art. 7, c. 4, del testo di cui in premessa.

L'applicazione di sanzioni è effettuata semplicemente sulla base della mera trasgressione alle prescrizioni contenute nel codice etico e nel modello organizzativo ed indipendentemente dagli esiti di eventuali procedimenti penali.

L'accertamento delle violazioni realizzate spetta all'Organismo di Vigilanza, il quale potrà anche essere consultato ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare.

Il mancato rispetto del modello di organizzazione e del codice etico costituisce inadempimento al precetto di cui all'art. 2104 del c.c.

Alla notizia di qualsiasi violazione di cui al codice etico ed al modello di organizzazione l'Organismo di Vigilanza inizierà a svolgere i necessari accertamenti.

2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI

La tipologia delle sanzioni adottabili rientra nel novero di quelle predisposte dal regolamento aziendale disciplinare e comunque in conformità al disposto di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori).

Si è definita una serie di comportamenti che sono vietati e che portano all'irrogazione delle seguenti sanzioni costituite da: rimprovero scritto, multa, sospensione dal lavoro, licenziamento con o senza preavviso.

Più in particolare è previsto che:

- sia applicata la misura del rimprovero scritto, ovvero della multa o della sospensione dal lavoro per il lavoratore che violi le procedure interne di cui al modello organizzativo, ovvero adotti comportamenti difformi da quelli descritti nello stesso e nel codice etico, dovendosi ravvisare in tali atteggiamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dai superiori sia in forma scritta che verbale.

- Sia applicata la misura del licenziamento con preavviso per il lavoratore che tenga un comportamento, nell'esecuzione della propria prestazione di lavoro, costitutivo di un'ipotesi di un reato contemplato nel decreto legislativo 231/01, in tal modo facendo cessare il rapporto di fiducia dell'azienda nei propri confronti.
- Sia applicata la misura disciplinare del licenziamento senza preavviso qualora il lavoratore, nell'esecuzione delle attività a rischio, realizzi condotte costituenti reato di cui al decreto citato e causi grave nocumento all'azienda stessa.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dal Direttore Amministrativo, in applicazione alle disposizioni previste dai CCNL di riferimento, contratto Assofarm (per i dipendenti delle farmacie comunali).

3. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione da parte dei dirigenti delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione e dal Codice Etico si applicano le misure idonee in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti.

4. MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare l'Organo amministrativo ed il Collegio Sindacale di ogni violazione del Modello e del Codice Etico da parte dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale.

5. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER IN AFFARI E DI TERZI

Ogni comportamento realizzato da terzi o partner in affari in contrasto con le disposizioni contenute nel modello e nel codice etico e tale da comportare il rischio di commissione di reati di cui al citato decreto potrà comportare la risoluzione del rapporto di affari.

La funzione amministrativa cura con la collaborazione dell'Organismo di Vigilanza l'elaborazione e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partenariato di apposite clausole contrattuali che prevedono anche la richiesta di risarcimento del danno

in favore dell'azienda nel caso di comminatoria all'azienda di sanzioni amministrative da parte del giudice per fatti di reato indicati nel decreto 231/01.

14. ALLEGATO E – Regolamento dell’Organismo di Vigilanza

1. L’ORGANISMO DI VIGILANZA: REQUISITI

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 6, lett. b), del Decreto, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento, sia affidato ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato Organismo di Vigilanza. La nomina dell’Organismo di Vigilanza spetta al Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Unico.

2. L’ORGANISMO DI VIGILANZA: COMPITI

In ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo n. 231/01, all’Organismo di Vigilanza sono assegnati i seguenti compiti:

- vigilare sull’osservanza delle presenti disposizioni;
- prendere in considerazione tutte le segnalazioni di eventuali illeciti che dovessero provenire in merito alle prospettate situazioni descritte nel testo di legge;
- redigere una relazione annuale per l’Organo amministrativo e per il Collegio Sindacale in cui esporre tutte le prospettate violazioni del codice etico e del modello organizzativo;
- tenere seminari di formazione per i dipendenti dell’azienda di qualsiasi grado, ivi compresi i dirigenti sulle disposizioni del modello di organizzazione e sul codice etico;
- verificare tutti i procedimenti aziendali. Nell’esercizio di tale attività l’organismo potrà effettuare ispezioni, richiedere la visione di documenti, anche su supporto informatico, richiedere informazioni orali a tutti i dipendenti di ogni ordine e grado ivi compresi i membri dell’Amministratore Unico e del Collegio Sindacale.
- Informare l’Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale dell’eventuale violazione del modello e del codice etico da parte di singoli membri del consiglio o del Collegio Sindacale stesso.

3. RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza predisponde annualmente una relazione per l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale contenente:

- la lista delle attività di comunicazione e formazione, la sintesi dei controlli aziendali effettuati;
- le violazioni accertate del codice etico e del modello organizzativo;
- le proposte di modifica e di rettifica del codice etico e del modello di organizzazione al fine di mantenerli aggiornati ed efficaci, nonché il piano di attività previste per l'annualità successiva;
- gli eventuali ostacoli incontrati nell'esercizio della propria attività istituzionale.

4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO

L'organismo di vigilanza è destinatario di segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interni e/o esterni, nonché dei membri dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale di comportamenti di violazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo.

15. ALLEGATO F - Modulo di segnalazione all'O.d.V.

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", ovvero della violazione o dell'elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico di AGES S.r.l.

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE:

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)

Nome: _____

Cognome: _____

Posizione aziendale: _____

Telefono: _____

E-Mail: _____

Data

Firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR") e del D.lgs. 101/2018

"AGES S.r.l." Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR") rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei Suoi dati appare facoltativo ed un Suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza di AGES S.r.l. (di qui in avanti più semplicemente O.d.V.).

Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e AGES S.r.l., mediante il proprio O.d.V. si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "mala fede". AGES S.r.l. ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, è possibile conoscere i propri dati ed esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, ecc.). Per l'esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V., Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi dell'art. 24 del GDPR, tramite casella di posta elettronica odv@ages.it